



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE del 22 novembre 2023

INDICE

PARTE GENERALE	1
1. Premessa - Normativa di riferimento	2
1.1 <i>I reati-presupposto della responsabilità dell'ente</i>	<i>2</i>
1.2 <i>Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.....</i>	<i>10</i>
1.3 <i>L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato.....</i>	<i>11</i>
2. L'adozione del Modello in CONAI come strumento di prevenzione di comportamenti illeciti	14
3. Il Modello organizzativo di CONAI: ruolo delle linee guida di categoria.....	15
4. La struttura del Modello.....	15
5. La procedura di adozione e modifica del Modello.....	16
6. Rapporto tra Modello e Codice Etico	16
7. Le fasi che hanno caratterizzato la costruzione del Modello.....	16
7.1 <i>La ricognizione degli ambiti di operatività "a rischio reato"</i>	<i>17</i>
7.2 <i>Lo sviluppo del sistema di misure volte a prevenire il rischio-reato</i>	<i>18</i>
7.3 <i>Le regole in tema di ripartizione dei poteri autorizzativi e di firma.....</i>	<i>19</i>
8. L'Organismo di Vigilanza	20
8.1 <i>Compiti e poteri dell'OdV.....</i>	<i>21</i>
8.2 <i>Nomina e regolamentazione dell'OdV.....</i>	<i>22</i>
8.3 <i>Reporting dell'OdV verso il vertice consortile</i>	<i>23</i>
8.4 <i>Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV</i>	<i>24</i>
8.5 <i>Raccolta e conservazione delle informazioni.....</i>	<i>25</i>
9. Sistema disciplinare e sanzionatorio	25
9.1 <i>Dipendenti soggetti al CCNL - Sistema disciplinare</i>	<i>25</i>
9.2 <i>Violazioni del Modello e relative sanzioni.....</i>	<i>26</i>
9.3 <i>Misure nei confronti dei Dirigenti.....</i>	<i>27</i>
9.4 <i>Misure nei confronti degli Amministratori</i>	<i>27</i>
9.5 <i>Misure nei confronti dei Sindaci.....</i>	<i>27</i>
9.6 <i>Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner.....</i>	<i>27</i>
10. Diffusione del Modello: comunicazione e formazione.....	28
PARTE SPECIALE.....	29
1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	30
1.1 <i>Analisi dei rapporti con la Pubblica Amministrazione: aree di attività a rischio.....</i>	<i>30</i>
1.2 <i>Soggetti interessati dall'attività di monitoraggio e gestione del rischio</i>	<i>32</i>
1.3 <i>Sistema dei controlli preventivi attualmente presente in CONAI</i>	<i>34</i>
1.4 <i>Divieti</i>	<i>35</i>

1.5. I controlli dell'OdV.....	37
2. Reati Societari.....	38
2.1 Analisi dei processi sensibili in relazione alla possibile commissione di reati societari.....	39
2.2 Soggetti interessati dall'attività di monitoraggio e gestione del rischio	40
2.3. Sistema dei controlli preventivi attualmente presente in CONAI	41
2.4. Divieti	42
2.5. I controlli dell'OdV.....	43
3. Reati commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 09.04.2008, n. 81).....	44
3.1. Analisi dei processi sensibili in relazione alla possibile commissione di reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro.....	45
3.2. Soggetti interessati dall'attività di monitoraggio e gestione del rischio	46
3.3. Sistema dei controlli preventivi attualmente presente in CONAI	46
3.4. Divieti	47
3.5. I controlli dell'OdV.....	48
4. Reati informatici e trattamento illecito dei dati.....	49
4.1. Analisi dei processi sensibili in relazione alla possibile commissione di reati informatici.....	50
4.2. Soggetti interessati dall'attività di monitoraggio e gestione del rischio	51
4.3. Sistema dei controlli preventivi attualmente presente in CONAI	51
4.4. Divieti	51
4.5. I controlli dell'OdV.....	53
5. Reati tributari	54
5.1. Analisi dei processi sensibili in relazione alla possibile commissione di reati tributari.....	55
5.2. Soggetti interessati dall'attività di monitoraggio e gestione del rischio	55
5.3. Sistema dei controlli preventivi attualmente presente in CONAI	57
5.4. Divieti	58
5.5. I controlli dell'OdV.....	59
6. Altre fattispecie illecite.....	60
6.1. Analisi dei processi sensibili in relazione alla possibile commissione di altre fattispecie illecite.	61
6.2. Soggetti interessati dall'attività di monitoraggio e gestione del rischio	62
6.3. Divieti	62
6.4. I controlli dell'OdV.....	65
ALLEGATI.....	66
ALLEGATO 1: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	67
ALLEGATO 2: REATI SOCIETARI	75
ALLEGATO 3: REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 09.04.2008, N. 81)	81

ALLEGATO 4: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	83
ALLEGATO 5: REATI TRIBUTARI	86
ALLEGATO 6: ALTRE FATTISPECIE ILLECITE.....	90
LINEE GUIDA IN MATERIA DI TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ (c.d. <i>Whistleblowing</i>)	91

GLOSSARIO

Attività formativa ed informativa	Attività di diffusione del Modello indirizzate ai dipendenti e ai collaboratori dell'Ente
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (contratto dell'industria della gomma e della plastica) attualmente in vigore ed applicato da CONAI
Codice Etico	Documento che racchiude gli impegni e le responsabilità etiche attuate nella conduzione di tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto di tutti i portatori di interesse, da parte di Amministratori, dipendenti e Collaboratori di CONAI
CONAI	Consorzio Nazionale Imballaggi
Consulenti	Coloro che agiscono in nome e/o per conto del Consorzio sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione
Dipendenti	Tutti i dipendenti di CONAI
Linee Guida	Linee Guida Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, nell'ultima versione disponibile
Linee Guida Compliance Antitrust	Linee Guida in materia di <i>Compliance</i> e <i>Antitrust</i> approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 24 febbraio 2022.
Mappatura	Processo di identificazione delle procedure e attività aziendali che possono condurre alla commissione di Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001
Market Abuse	Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – TUIF)
Modello	il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, di cui formano parte integrante anche i principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico, le Linee Guida <i>Compliance Antitrust</i> e il Sistema Disciplinare.
Normativa di riferimento	D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni
OdV	Organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e del relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
Operazione Sensibile	Operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili e che può avere natura commerciale, finanziaria, di lobby tecnico-politica o societaria
Organi Consortili	Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Collegio dei Sindaci di CONAI
P.A.	Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio
Partner	Controparti contrattuali del CONAI, sia persone fisiche che giuridiche, con cui il Consorzio addivenga a una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinate a cooperare con il Consorzio nell'ambito dei Processi Sensibili
Processi Sensibili	Attività di CONAI nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati
Reati	Il novero dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni come suscettibili di far sorgere la responsabilità degli enti, ove commessi nel loro interesse o a loro vantaggio
Segnalanti	Soggetti che inviano segnalazioni all'OdV in merito a possibili violazioni del Modello
Terzi	Consoziati, Collaboratori esterni e Partner di CONAI



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231**

PARTE GENERALE

1. Premessa - Normativa di riferimento

Il legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge n. 300 del 29 settembre 2000, con il D.Lgs. n. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 (d'ora in poi, per brevità, anche il “**Decreto**”), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato italiano¹.

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*², introducendo, a carico degli enti (segnatamente: gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, di seguito, anche collettivamente indicati come “**Enti**”; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile a una vera e propria responsabilità penale) nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da, (art. 5 del Decreto):

- ✓ soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da
- ✓ persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. *soggetti in posizione apicale*);
- ✓ soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (i c.d. *soggetti in posizione subordinata*).

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati³.

Per quanto attiene alla posizione giuridica di CONAI, si può osservare che le disposizioni previste nel Decreto possono senz'altro trovare applicazione nei suoi confronti, trattandosi di un ente di diritto privato dotato di personalità giuridica.

1.1 I reati-presupposto della responsabilità dell'ente.

Quanto ai reati presi in considerazione quali possibili “presupposti” della responsabilità

1 In particolare: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Come sarà illustrato nel prosieguo, il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001.

2 Prima della emanazione del Decreto era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di *imputato*. Si riteneva infatti, che l'art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l'estensione dell'imputazione penale ad una società e, quindi, ad un soggetto “non personale”. La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. proc. pen., nell'ipotesi di insolvibilità del dipendente condannato, per il pagamento della multa o della ammenda.

3 Deve considerarsi, inoltre, che il “catalogo” dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 è in continua espansione.

amministrativa dell'Ente, la prima tipologia da prendere in considerazione è quella dei **reati commessi contro la Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli **artt. 24 e 25** del Decreto, ossia:

- malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)⁴
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-*bis* c.p.)⁵
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)⁶;
- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, II comma n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-*ter* c.p.);
- indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986)⁷;
- peculato offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314, I comma c.p.)⁸;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.)⁹;
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, (artt. 319 e 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter* e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p., art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)¹⁰;
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi dell'Unione Europea e di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.)¹¹;
- abuso d'ufficio offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 323 c.p.)¹²
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)¹³.

La L. n. 48 del 18 marzo 2008, con la quale è stata ratificata e si è data esecuzione alla Convenzione

4 Introdotta dall'articolo 6-*ter*, comma 2, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.

5 Introdotta dall'articolo 6-*ter*, comma 2, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.

6 Introdotta dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

7 Introdotta dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

8 Introdotta dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

9 Introdotta dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

10 Introdotta dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

11 Così come modificato dalla L. 3/2019.

12 Introdotta dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

13 Così come modificato dalla L. 3/2019.

del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (ed entrata in vigore a livello internazionale il 1° luglio 2004 e in Italia il 1° ottobre 2008), ha introdotto l'articolo **24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (recentemente ampliato nella sua portata applicativa), che ha esteso la responsabilità degli enti ai casi di commissione dei delitti di:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente finalità probatoria (art. 491-*bis* c.p.)¹⁴;
- accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)¹⁵;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)¹⁶;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)¹⁷;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)¹⁸;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, XI comma, D.L. 105/2019)¹⁹.

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto, con l'**art. 24-ter**, la responsabilità degli Enti in relazione a **delitti di criminalità organizzata**, ovverosia in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli:

- associazione per delinquere (416 c.p.);
- associazione diretta a commettere taluno dei delitti di: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o materiale partecipazione all'immigrazione clandestina (416 c.p., sesto comma);
- associazioni di tipo mafioso, anche straniere, come modificato dalla l. n. 69/2015 (416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.);

14 Così come modificato dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67).

15 Così come modificato dalla L. n. 238/2021.

16 Così come modificato dalla L. n. 238/2021.

17 Così come modificato dalla L. n. 238/2021.

18 Così come modificato dalla L. n. 238/2021.

19 Convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 18 novembre 2019.

- delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, o più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.);
- ai delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, ovvero dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso

L'art. **25-bis** del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge n. 409, del 23 settembre 2001 – richiama, poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo** (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 c.p.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito l'art. **25-bis.1**, che prevede a carico degli enti sanzioni in relazione alla commissione di **delitti contro l'industria e il commercio**. Si tratta dei delitti di:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Un'ulteriore tipologia di reati ai quali è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. **25-ter** del Decreto, disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 61, dell'11 aprile 2002, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla L. n. 262 del 28 dicembre 2005, dalla L. n. 69 del 27 maggio 2015, nonché dal D. Lgs. 38 del 15 marzo 2017:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, comma 1, c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bisc.c.*);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, primo e secondo comma c.c.).

Con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 è stato introdotto l'art. **25-quater**, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (tra le fattispecie codicistiche sono ricompresi i delitti di cui agli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quinquies*, 270-*sexies*, 280, 280-*bis*, 289-*bis*, 302, 304, 305, 306 e 307 c.p.: la responsabilità dell'ente può sorgere anche in relazione alla commissione dei delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali, nonché in relazione alla commissione di delitti diversi, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999).

La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l'art. **25-quater 1**, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* c.p.).

La Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto l'art. **25-quinquies**, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale** (artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater* ¹²⁰, 600-*quinquies*, 601, 602, 603-*bis*, 609-*undecies*²¹ c.p.).

La Legge n. 62 del 18 aprile 2005, c.d. Legge Comunitaria, e la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, cd. Legge sul Risparmio, hanno incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto, introducendo l'art. **25-sexies**, relativo ai **reati di market abuse** (artt. 184 e 185 del D. Lgs. n. 58 del 1998)²². Il Decreto Legislativo n. 107 del 10 agosto 2018 ha esteso ulteriormente la responsabilità amministrativa degli enti includendo tra gli illeciti presupposto rilevanti quelli indicati all'art. 187-*quinquies* TUF ovvero la violazione dei divieti indicati agli articoli 14 (abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate) e 15 (manipolazione del mercato) del Regolamento dell'UE n. 596/2014.

La Legge n. 123/2007 ha comportato l'inserimento dell'art. **25-septies**, poi sostituito dall'art. 300 D. Lgs. n. 81/2001, che prevede la responsabilità degli Enti in relazione al delitto di **omicidio colposo** (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (comma 1), in tutti gli altri casi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (comma 2) e nei casi di **lesioni colpose gravi e gravissime** commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

20 Così come modificato dalla L. 238/2021.

21 Così come modificato dalla L. 238/2021.

22 Così come modificati dalla L. 238/2021

(comma 3).

L'art. **25-octies**, introdotto dal D. Lgs. n. 231/2007, commina agli Enti sanzioni in relazione alla commissione dei delitti di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio**. La disciplina è stata aggiornata dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021 che, intervenendo sugli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p., ha esteso il campo applicativo dei delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego (nei limiti rispettivamente precisati dalle relative norme) anche a ipotesi nelle quali i reati presupposto di tali fattispecie siano delitti colposi o reati contravvenzionali. Il perimetro applicativo del D.lgs. 231/2001 ne è risultato, di conseguenza, corrispondentemente espanso.

Il D. Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021, di attuazione della Direttiva 2019/713/UE, ha introdotto l'art. **25-octies.1**, che ha aggiunto al novero dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 gli illeciti relativi all'**indebito utilizzo e alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**. (artt. 493-*ter*, 493-*quater*²³ e 640-*ter* c.p., quest'ultimo nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale). La norma prevede altresì sanzioni a carico dell'ente derivanti dalla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. Su tale disposizione del D.Lgs. 231/2001 il Legislatore è intervenuto nuovamente nel 2023²⁴, inserendo tra i reati presupposto, mediante l'aggiunta di un nuovo comma 1-*bis*, il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-*bis* c.p.

L'art. **25-novies**, introdotto dalla L. n. 99/2009, punisce gli Enti per i delitti in materia di **violazione del diritto d'autore** (dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633), mentre l'articolo **25-decies**, introdotto dalla L. n. 116/2009 e modificato dal D. Lgs. n. 121/2011, commina sanzioni agli Enti in relazione alla commissione del delitto di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.).

Successivamente, il D.Lgs. n. 121/2011 ha introdotto l'art. **25-undecies**, che estende la responsabilità degli enti ad alcune ipotesi di **reati ambientali**, ricavate sia dal Codice penale, sia dalla legislazione speciale del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006). Tale disciplina è stata arricchita attraverso la l. n. 68/2015, che ha previsto la responsabilità da reato dell'ente per i delitti di **inquinamento ambientale** (art. 452 *bis* c.p.); **disastro ambientale** (art. 452 *quater* c.p.); **delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452 *quinquies* c.p.); **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452 *sexies* c.p.), per le ipotesi aggravate previste all'art. 452-*octies* c.p., nonché per i reati di **uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727-*bis* c.p.) e **distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-*bis* c.p.). A valle degli interventi apportati dal D.lgs. 21/2018, è stato poi aggiunto il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.),

23 Introdotto dal D.Lgs. 184/2021.

24 Si v., in particolare, la lett. b) del comma 2 dell'art. 6-*ter* del del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.

che ha sostituito la fattispecie di cui all'art. 260 TUA²⁵.

Il D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012 ha aggiunto l'art. **25-duodecies**, sul quale è poi intervenuta la L. n. 161 del 17 ottobre 2017, che sanziona la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, del reato di **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. 286/98), della fattispecie costituita dal **favorire la permanenza di tali cittadini nel territorio dello stato ai fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità dello straniero** (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/98), nonché l'**associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, anche aggravata** (art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico sull'immigrazione)

La L. n. 167 del 20 novembre 2017, ha aggiunto l'art. **25-terdecies** che punisce la commissione dei reati di **razzismo e xenofobia** (art. 604-*bis*, co. 3, c.p.).

La L. n. 39 del 3 maggio 2019, ha invece introdotto l'art. **25-quaterdecies** che disciplina le ipotesi di **frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (artt. 1 e 4 della L. n. 401 del 13 dicembre 1989,) se commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il D.L. 124 del 26 ottobre 2019, (conv. con modificazioni dalla L. n. 157 del 19 dicembre 2019,) ha introdotto l'art. **25-quinquiesdecies** estendendo il sistema di ascrizione di responsabilità nei confronti degli enti nell'ipotesi di commissione, nel loro interesse o vantaggio, di una serie di **reati tributari**. A valle delle ulteriori integrazioni apportate dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, tra i reati presupposto si annoverano le seguenti fattispecie in materia penal-tributaria:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi I e II-*bis*, D. Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro²⁶;
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro²⁷;

²⁵ Oltre alle ipotesi di reato specificamente richiamate e a quelle del TUA – per un elenco esaustivo delle quali si rimanda al testo dell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, si evidenzia anche il Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale è stato introdotto nel TUA il nuovo art. 256-*bis* rubricato “Combustione illecita dei rifiuti”: la norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità – autonoma rispetto a quella degli autori – del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. lgs. 231/2001. In materia ambientale si segnalano, poi, i reati previsti dalla L. 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”; quelli previsti dalla L. 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”; nonché quelli previsti dal D.lgs. 202/2007 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”.

²⁶ Introdotto dal D.Lgs. 75/2020.

²⁷ Introdotto dal D.Lgs. 75/2020.

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, I e II-*bis* comma, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-*quater*, D. Lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro²⁸;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

L'art. **25-sexiesdecies**, introdotto dalla D. Lgs. 75 del 14 luglio 2020, punisce gli Enti per i delitti in materia di **contrabbando** con riferimento a tutti i reati previsti dal D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973 (art. 282 e ss.).

Attraverso il D.D.L. C-893-B approvato in data 3 marzo 2022²⁹ sono stati introdotti all'interno del D.Lgs. 231/2001 gli artt. **25-septiesdecies** e **25-duodevicies** attraverso i quali è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti anche rispettivamente ai **delitti contro il patrimonio culturale** (artt. 518-*bis*, 518-*ter*, 518-*quater*, 518-*octies*, 518-*novies*, 518-*decies*, 518-*undecies*, 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* c.p.) e alle ipotesi di **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (artt. 518-*sexies* e 518-*terdecies* c.p.).

La L. n. 146, del 16 marzo 2006 – che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 – ha previsto la responsabilità degli enti per **alcuni reati aventi carattere transnazionale** (art. 10).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 146/2006, la natura “transnazionale” dei suddetti reati, che rileva unicamente qualora i reati siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, presuppone che (a) sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché (b) che il reato sia commesso in più di uno Stato; ovvero (c) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero (d) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero (e) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);

²⁸ Introdotto dal D.Lgs. 75/2020.

²⁹ Nello specifico, il provvedimento normativo ha riformato le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (**D.Lgs. n. 42 del 2004**), inserendole nel Codice penale e prevedendo infine la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando tali delitti sono commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero.

La Parte Speciale del presente Modello descrive in dettaglio le ipotesi di reato considerate dalla normativa di riferimento e giudicate rilevanti nel contesto di CONAI. Si anticipa sin d'ora, peraltro, che, in ragione delle peculiarità delle attività svolta dal Consorzio, sono state ritenute rilevanti solo alcune delle fattispecie di reato previste dal Decreto. Si tratta in particolare dei:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati;
- Reati contro l'amministrazione della giustizia (art. 377 c.p.);
- Reati ambientali;
- Reato di autoriciclaggio;
- Reati tributari.

Si rimanda alla successiva Parte Speciale per una trattazione più esaustiva delle misure volte a contrastare il rischio di commissione dei suddetti illeciti.

Da ultimo, il D. Lgs. 24/2023 ha riformato la disciplina del *whistleblowing*, con l'obiettivo di recepire e dare piena attuazione alle prescrizioni della direttiva EU 2019/1937 e di armonizzare la materia. Tali modifiche sono state recepite nelle Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità incluse nell'ultima parte di questo Modello.

1.2 Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

Venendo ora all'**apparato sanzionatorio** previsto dal Decreto, esso si articola attorno ai seguenti strumenti (art. 9):

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile in relazione alla commissione – da parte di suoi esponenti – degli illeciti individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. L'Ente non

risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.lgs. 231/2001).

Le **sanzioni pecuniarie** trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

Le **sanzioni interdittive**, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto e irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni dei reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. Le sanzioni interdittive – salvo che per l'ipotesi di cui all'art. 25, V comma – hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio, sia in via cautelare nel corso del giudizio, quando vi siano:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

La **confisca** del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

La **pubblicazione della sentenza** è una sanzione eventuale, a carattere reputazionale, che presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

1.3. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità

amministrativa dell'Ente. In particolare, l'**art. 6, comma 1**, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in **posizione apicale**, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo** (di seguito, per brevità, anche solo "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un Organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (**Organismo di Vigilanza**; di seguito, anche "**OdV**");
- c) il reato è stato commesso **eludendo fraudolentemente** le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'Ente debba:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Accanto a tali previsioni, la L n. 179 del 30 novembre 2017, (di seguito, anche L. 179/2017), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 14 dicembre 2017 – recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" – ha aggiunto nel corpo dell'art. 6 del Decreto una serie di ulteriori commi (2-bis, 2-ter e 2-quater), volti a garantire adeguata tutela e protezione a quanti, all'interno dell'ente, segnalino tempestivamente la commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto (cd. *Whistleblowing*). Su tali disposizioni è intervenuto il D.lgs. 24/2023, che ha abrogato i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 e novellato il comma 2-bis.

Prima della riforma intervenuta nel 2023, tale ultima disposizione prevedeva (lett. a) che il Modello dovesse individuare – in aggiunta a quanto già illustrato in precedenza – uno o più canali volti a consentire ai soggetti appartenenti all'organizzazione dell'ente di "*presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione*".

Inoltre, il medesimo comma 2-bis precisava (lett. b) che il Modello dovesse individuare "almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante" e che dovesse esplicitare (lett. c) "il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione".

Infine, si stabiliva (lett. d) che il Modello dovesse individuare “nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del Decreto, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.

Il nuovo comma 2-*bis* dell’art. 6 si limita a disporre che il modello preveda canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e il sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del medesimo articolo, rimandando al decreto attuativo della direttiva UE 2019/1937 per una disciplina di maggiore dettaglio.

Nel sistema riformato si distinguono canali di segnalazione interna – che devono essere adottati, *inter alia*, dalle imprese già dotate di modello organizzativo - e canali di segnalazione esterna, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”), volti a fornire ai segnalanti un canale di ascolto ulteriore, in grado di supplire a eventuali carenze dei sistemi interni di segnalazione.

Con riferimento a questi ultimi, il D.lgs. 24/2023 specifica che almeno un canale deve consentire la segnalazione per iscritto (anche con modalità informatiche) e prevedere l’utilizzo di sistemi di crittografia che assicurino la riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione; l’altro deve consentire segnalazioni in forma orale che “*sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole*” (art. 4).

Sempre nell’ottica di un ampliamento delle garanzie riconosciute ai *whistleblowers*, il D. Lgs. 24/2023 prevede poi specifiche modalità e tempi per la presa in carico e la gestione, da parte dell’ente, delle segnalazioni ricevute.

Consapevole dell’importanza di garantire la massima tutela nei confronti di quanti segnalino condotte illegittime all’interno dell’ente, CONAI ha ritenuto di assicurare in via immediata l’adeguamento del Modello alle nuove disposizioni in tema di *whistleblowing*, le più significative delle quali, peraltro, erano già soddisfatte nelle precedenti versioni del Modello Organizzativo. Nello specifico, CONAI ha colto l’occasione della recente riforma per aggiornare e rafforzare ulteriormente i propri canali interni di segnalazione di potenziali illeciti e violazioni del Modello. In linea con le *best practices* di settore, il Consorzio ha, infatti, sostituito i precedenti canali di segnalazione con l’adozione della piattaforma *Whistlelink*, la quale consente di garantire la massima riservatezza e l’anonimato del segnalante e di tutte le informazioni relative alla segnalazione, anche mediante sistemi di crittografia e protocolli di sicurezza informatica certificati: l’accesso alla piattaforma è protetto da una sistema di autenticazione multifattoriale, le comunicazioni che si svolgono tramite la stessa sono protette da crittografia *end-to-end* e il sistema di gestione della sicurezza informatica della società fornitrice ha ricevuto la certificazione ISO 27001. CONAI ha, poi, adottato, e nel tempo aggiornato, delle specifiche “*Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità*” e ne cura la diffusione all’interno dell’organizzazione consortile, attraverso la pubblicazione sulla *intranet* e periodiche attività di formazione dedicate al tema del *whistleblowing*, all’interno della più ampia formazione in materia di responsabilità da reato degli enti.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione subordinata, l’adozione e l’efficace attuazione del Modello comporta che l’Ente sarà chiamato a rispondere solo nell’ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7, I e II comma).

I successivi commi III e IV introducono due principi che, sebbene siano collocati nell’ambito della

norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b).

È ivi previsto che:

- il Modello debba prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richieda una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub art. 6, II comma*).

Sotto un profilo formale, pertanto, l'**adozione ed efficace attuazione di un Modello** non costituisce un obbligo, ma unicamente **una facoltà** per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal legislatore.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

2. L'adozione del Modello in CONAI come strumento di prevenzione di comportamenti illeciti

CONAI è sensibile alle aspettative dei propri Consorziati ed è consapevole del valore che gli stessi attribuiscono ad un sistema di controllo interno idoneo a ridurre il rischio di commissione di Reati da parte di soggetti appartenenti all'organizzazione del Consorzio.

In ragione di tale consapevolezza – oltre che del desiderio di orientare i comportamenti di tutti gli appartenenti a CONAI alla cultura della legalità e del rispetto delle regole – il presente Modello punta a generare un sistema preventivo, dissuasivo e di controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati precedentemente indicati.

Il Modello, pertanto:

- a) **individua le attività** nel cui ambito si ritiene possano essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto (cfr. paragrafo "Aree di attività a rischio" di ciascuna Parte Speciale);
- b) **analizza le possibili modalità di realizzazione** dei "reati presupposto" e **individua i soggetti potenzialmente a rischio di commissione del reato** (cfr. paragrafo "Soggetti interessati dall'attività di monitoraggio e gestione del rischio" di ciascuna Parte Speciale);
- c) individua **protocolli operativi** e modalità di gestione delle risorse finanziarie idonei a

contrastare la possibilità di commettere tali reati;

- d) prevede **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- e) introduce un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per assicurare un'efficace attuazione del Modello, CONAI si impegna a:

- a) effettuare, tramite i propri organi, verifiche periodiche circa l'effettività, efficacia e idoneità del Modello;
- b) modificare il Modello, qualora venissero scoperte significative violazioni delle relative prescrizioni o laddove emergessero necessità di aggiornamento dello stesso, anche in base a mutamenti dell'organizzazione o dell'attività di CONAI;
- c) applicare le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3. Il Modello organizzativo di CONAI: ruolo delle linee guida di categoria.

Il comma 3 dell'art. 6 del Decreto prevede che *“i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati... sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati”*. Considerato che i Consorziati CONAI sono rappresentati all'interno del Consorzio tramite le maggiori Associazioni di categoria, che raggruppano le imprese produttrici e/o utilizzatrici di imballaggi, nella costruzione del presente Modello CONAI ha tenuto conto delle *“Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”* (nel prosieguo, per brevità, le **“Linee Guida”**) redatte da Confindustria per indirizzare il sistema delle imprese alla corretta attuazione del Decreto.

Il presente Modello si conforma, pertanto, ai principi espressi in tale documento.

4. La struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una *“Parte Generale”* e da una *“Parte Speciale”* suddivisa in base alle categorie di reati giudicate rilevanti nell'ambito dell'attività di CONAI. In particolare:

- la *Parte Generale*, che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'Organismo di Vigilanza;
- la *Parte Speciale*, suddivisa per capitoli predisposti per categoria di Reato contemplata nel D. Lgs. 231/2001 e focalizzata sulle aree di attività e sui processi ritenuti potenzialmente sensibili, con un'indicazione dei principi generali di comportamento da seguire per la prevenzione dei Reati Presupposto.

5. La procedura di adozione e modifica del Modello

In considerazione del fatto che il Decreto configura il Modello come un “atto di emanazione dell’organo Dirigente”, la relativa approvazione è di competenza del **Consiglio di Amministrazione** di CONAI, che provvede con apposita delibera.

Al medesimo organo compete l’adozione di ogni successiva modifica e/o integrazione sostanziale (p.e. emanazione di eventuali ulteriori integrazioni alla Parte Speciale). Sono da intendersi come “sostanziali” le modifiche o le integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell’evoluzione della normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole comportamentali contenute nel Modello, nei poteri e doveri dell’OdV e nel sistema sanzionatorio.

Modifiche non sostanziali (p.e. modifiche e integrazioni di natura formale) possono essere approvate dal **Direttore Generale**, previa informativa all’Organismo di Vigilanza.

Il presente Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a verifica periodica da parte dell’Organismo di Vigilanza che potrà, in ogni momento, formulare proposte e suggerire modifiche, volte ad adeguare il Modello in base a eventuali modifiche organizzative del Consorzio ovvero all’introduzione di nuove categorie di reati-presupposto.

6. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Come segnalato in precedenza, il Modello risponde primariamente all’esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei Reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è uno strumento di portata generale, finalizzato a promuovere una vera e propria “deontologia consortile” e ad istituzionalizzare valori, regole e principi informanti la fisionomia e l’operatività del Consorzio e dei singoli.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida Confindustria, CONAI mira a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un *corpus* di norme interne che raggiungano l’obiettivo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza.

Dipendenti, Membri degli Organi Consortili, Consulenti e Partner del Consorzio devono conformarsi alle regole di condotta generali e specifiche previste nel Modello e nel Codice Etico di CONAI.

7. Le fasi che hanno caratterizzato la costruzione del Modello

Le sopracitate Linee Guida, così come la giurisprudenza formatasi nel corso degli ultimi anni, ricordano come l’applicazione dell’esimente, prevista dal Decreto a favore degli enti che adottino e applichino efficacemente un idoneo Modello organizzativo, sia più semplice, soprattutto in termini probatori, quando siano documentate le diverse fasi prodromiche alla costruzione del Modello.

In linea con l’art. 6, comma 2, del Decreto, la costruzione del Modello è stata avviata da CONAI partendo dalle attività di:

- a) **identificazione dei rischi**, compiendo cioè un'analisi del contesto di riferimento per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001;
- b) **progettazione del sistema di controllo** (c.d. protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente), implicante un'approfondita valutazione del sistema esistente all'interno del Consorzio e delle necessità di adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè, ridurre a un livello accettabile, i rischi identificati.

CONAI è consapevole che l'adozione del Modello non elimina totalmente il rischio che i Reati vengano commessi ma serve a realizzare condizioni in grado di prevenire la commissione di illeciti. Pertanto, il presente Modello contiene l'insieme di misure cautelari che l'agente, ove voglia commettere l'illecito, sarà costretto a eludere fraudolentemente.

7.1 La ricognizione degli ambiti di operatività “a rischio reato”

Preliminarmente, CONAI ha provveduto – già in occasione della prima stesura del Modello organizzativo – ad effettuare una mappatura delle aree di operatività del Consorzio, sia nell'ambito della ripartizione interna dei compiti (singole aree, settori e uffici e relative funzioni e procedimenti) sia in relazione ai rapporti con i soggetti terzi che normalmente interagiscono con CONAI (imprese consorziate, pubbliche amministrazioni, ecc.). Ciò allo scopo di individuare le attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti amministrativi considerati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Nell'ambito del procedimento di mappatura dei processi/funzioni a rischio, sono stati altresì identificati i soggetti interessati dall'attività di monitoraggio.

La particolare natura giuridica di CONAI – ente di diritto privato di natura imprenditoriale (art. 224 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006,) che **non ha competenze operative** in tema di gestione dei rifiuti di imballaggio e svolge, in sostanza, funzioni di programmazione, raccordo e coordinamento dei vari Consorzi di filiera – influisce in maniera decisiva sull'individuazione degli ambiti “sensibili” rispetto al rischio di commissione di reati.

Pertanto, dall'indagine retrospettiva avente ad oggetto la “storia” dell'ente – che è stata svolta al fine di valutarne la eventuale propensione all'illegalità – è emerso come il Consorzio e i suoi amministratori e dipendenti non sono mai stati coinvolti in procedimenti penali relativi all'attività consortile, né sono stati destinatari di sanzioni amministrative. L'individuazione delle aree “a rischio reato”, dunque, si basa su una prognosi teorica e non su un'effettiva esperienza pratica ancorata al passato.

Da tale giudizio prognostico è emerso che i “Processi Sensibili” del Consorzio, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, sono associabili alle seguenti tipologie di reati (ciascuna accuratamente descritta e presa in esame nei diversi capitoli della “Parte Speciale” del Modello):

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
2. Reati societari;
3. Reati conseguenti alla violazione delle norme in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro;

4. Reati informatici;
5. Reati tributari;
6. Altri illeciti specifici (analizzati nella sezione della Parte Speciale relativa alle “*Altre fattispecie illecite*”).

Per quanto concerne le altre tipologie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001, compiuta la relativa analisi dei rischi, emerge per CONAI un rischio remoto, difficilmente ipotizzabile, anche in astratto; per questo motivo, in relazione a tali ipotesi, il Consorzio ritiene sufficiente rimandare alle prescrizioni del Codice Etico e delle Linee Guida *Compliance Antitrust*.

7.2. Lo sviluppo del sistema di misure volte a prevenire il rischio-reato.

Le attività di costruzione del Modello precedentemente descritte sono state completate attraverso la valutazione del **sistema di controlli** esistente in CONAI e il relativo adeguamento delle misure volte a prevenire il rischio di commissione di reati, laddove se ne sia presentata l'esigenza.

L'attività di CONAI si svolge, in primo luogo, attraverso una serie di regole e procedure organizzative generali, che trovano la loro formalizzazione in una serie di atti, che costituiscono il primo presidio di prevenzione dei reati e di controllo sui “processi sensibili”. Si tratta, in particolare, delle seguenti fonti:

1. lo **Statuto**, deliberato dall'Assemblea, che viene approvato, anche per ogni sua eventuale modifica, con apposito Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro per lo Sviluppo Economico;
2. il **Regolamento**, approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, per l'applicazione di quest'ultimo e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Inoltre, il Consorzio – in virtù delle proprie attività istituzionali – prevede un articolato sistema di *governance* e di controlli pubblici, anch'essi finalizzati a garantire trasparenza decisionale e rigorose rispetto delle norme vigenti. Tale sistema può essere così sintetizzato:

1. **Consiglio di Amministrazione**, composto da 19 membri, in cui sono rappresentate pariteticamente le categorie consorziate dei Produttori e degli Utilizzatori di imballaggi e nel quale trova posto anche un rappresentante dei consumatori, nominato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dal Ministro per lo Sviluppo Economico;
2. **Collegio dei Sindaci**, costituito da sette membri effettivi, di cui tre nominati rispettivamente dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
3. **revisione annuale dei conti**, cui il Consorzio si sottopone volontariamente ed esercitata da primaria Società di revisione;
4. **vigilanza pubblica**, esercitata nei confronti del Consorzio, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

Oltre alla citata normativa e ai presidi di controllo appena citati, l'operatività di CONAI è disciplinata

attraverso una serie ulteriore di regole aventi carattere specifico e condensate in una serie di “**procedure**” che individuano e descrivono le competenze e le responsabilità dei vari soggetti che fanno parte dell’organizzazione consortile. A titolo di esempio si possono indicare, tra quelle rilevanti ai sensi della disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001:

- 1) Procedura “Finanza e tesoreria”;
- 2) Procedura “Bilancio annuale e situazione economica trimestrale”;
- 3) Procedura “Gestione del ciclo attivo”;
- 4) Procedura “Gestione contratti”;
- 5) Procedura “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”;
- 6) Procedura “Calcolo delle imposte e presentazione delle dichiarazioni fiscali”;
- 7) Procedura “Attività di comunicazione e relazioni esterne”;
- 8) Procedura "Gestione risorse umane".

A ciò si devono infine aggiungere le regole predisposte in materia di trattamento dei dati personali (in particolare il “*Modello di Organizzazione Privacy*”, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, quelle elaborate in attuazione di altre normative specifiche (p.e. in tema di sicurezza sul lavoro), le *Linee Guida Compliance Antitrust* e le “*Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità*”, adottate a seguito dell’approvazione della l. n. 179/2017 e aggiornate in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 24/2023.

Tutti i presidi regolamentari e di controllo appena citati perseguono l’obiettivo del corretto svolgimento delle attività del Consorzio, così da ridurre il più possibile il rischio di commissione di reati in grado di far scattare la responsabilità amministrativa dell’ente.

7.3. Le regole in tema di ripartizione dei poteri autorizzativi e di firma.

All’interno di CONAI i poteri autorizzativi e di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali dei singoli, prevedendo, ove ritenuto opportuno, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali assicura una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni.

Il Sistema dei poteri è articolato in:

- **deleghe** (poteri interni), che definiscono le competenze ed i limiti di firma attribuiti ai vari responsabili aziendali per autorizzare specifiche operazioni;
- **procure** (per poteri esterni, notarili laddove necessario), rilasciate per legittimare, nei confronti di Terzi, i responsabili aziendali delegati alla firma di documenti che impegnano formalmente l’Ente. Le procure, a firma singola e/o abbinata, identificano, per tipologia di operazioni, limiti d’importo ed arco temporale, oltre ai Procuratori in possesso dei relativi poteri.

CONAI cura la diffusione, all'interno della propria organizzazione (attraverso la pubblicazione sulla rete intranet), di uno **schema delle deleghe** contenente il quadro aggiornato della ripartizione dei vari poteri operativi interni.

Per un'efficace prevenzione dei reati, CONAI osserva i seguenti principi nell'attribuzione di deleghe:

- a) coloro i quali stipulano, per conto di CONAI, accordi di qualsiasi genere con la P.A. e terzi diversi dalla P.A. devono aver ricevuto preventivamente una delega formale in tal senso;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico i poteri del delegato, il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente ed, eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite.

CONAI osserva altresì i seguenti principi nell'attribuzione di procure:

- a) le procure, sia speciali che generali, sono conferite – tranne casi eccezionali, espressamente autorizzati dal Direttore Generale – esclusivamente a soggetti appartenenti all'organigramma di CONAI e descrivono in dettaglio i poteri di gestione conferiti e gli eventuali limiti di spesa;
- b) le procure indicano gli eventuali altri soggetti cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente, in tutto o in parte, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

8. L'Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. 231/2001 prevede che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

In ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha istituito l'Organismo di Vigilanza a **struttura collegiale di tre componenti**, di cui uno – necessariamente esterno all'organigramma di CONAI – con la qualifica di Coordinatore, funzionalmente dipendente dal Consiglio medesimo.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- a) **Autonomia e indipendenza**: detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale e dalla presenza di una componente almeno maggioritaria di membri (due) che non siano dipendenti di CONAI né componenti degli organi consortili, tra i quali viene obbligatoriamente individuato il Coordinatore.
- b) **Professionalità**: requisito garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi del Consorzio.
- c) **Continuità d'azione**: l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso

poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di CONAI. In particolare, il requisito in esame è garantito dalla presenza nell'Organismo di un dipendente del Consorzio.

- d) **Possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità** stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento CONAI per la figura di amministratore e revisore e dei **requisiti di indipendenza** di cui all'articolo 2409-septiesdecies c.c.

8.1. Compiti e poteri dell'OdV

L'OdV svolge le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci, con la periodicità fissata dal proprio Regolamento e in ogni caso su base almeno semestrale, circa il generale andamento del Modello e in merito alla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate in esecuzione del proprio atto di nomina.

Dal punto di vista operativo è affidato all'OdV il compito di:

- a) verificare l'attuazione delle attività di controllo previste;
- b) elaborare le risultanze degli interventi effettuati nell'espletamento delle proprie mansioni;
- c) formulare proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo o significative modifiche dell'assetto interno del Consorzio;
- d) segnalare all'Organo Dirigente le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente. In questa ottica si coordina con il *management* aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- e) effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dal Consorzio, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili;
- f) coordinare le iniziative per la diffusione dell'informativa sul Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso.

L'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e il *management* aziendale ha la responsabilità di fornire prontamente risposte in merito a quesiti posti dall'OdV.

È riconosciuta la facoltà all'OdV di aprire "indagini interne" per acquisire elementi conoscitivi a seguito di comportamenti censurabili ai fini del presente Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti l'OdV si può avvalere del supporto di strutture esterne che riterrà necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.

L'Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale

operatività. Con riferimento alla formazione del *budget* aziendale, l'Organo Dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale esso potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti. Il fondo potrà essere gestito in autonomia da parte dell'OdV – purché esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni – mediante l'invio di richieste scritte e motivate alle competenti funzioni aziendali della Società, che sono tenute a darvi esecuzione nei limiti di disponibilità del fondo. Alla fine di ogni anno, l'OdV è tenuto a rendicontare all'Organo Dirigente le spese sostenute nello svolgimento dei propri compiti.

I componenti dell'OdV sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun membro può chiedere informazioni necessarie per la verifica sul Modello, sulla sua efficacia e sulla concreta gestione dello stesso.

Dell'attività compiuta dall'OdV, rispetto a tutte le segnalazioni, viene conservata una relazione scritta, nella quale viene documentato l'*iter* logico seguito per arrivare alla conclusione circa la fondatezza o meno della segnalazione.

Le relazioni vengono conservate dall'OdV, unitamente alle segnalazioni ricevute, in apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'OdV agisce nel rispetto dei doveri di riservatezza e del segreto professionale/aziendale.

Al fine di assicurare pienamente l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, le decisioni in merito alle sanzioni previste per i componenti dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva del C.d.A., sentito obbligatoriamente il parere del Collegio dei Sindaci.

8.2. Nomina e regolamentazione dell'OdV

Competono al Consiglio di amministrazione di CONAI: la nomina dell'OdV; la scelta dei criteri di composizione dell'OdV; la determinazione del compenso dei membri dell'OdV.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica 3 anni e sono in ogni caso rieleggibili. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con i Consiglieri di Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti del Consorzio e professionisti esterni. Detti ultimi non debbono avere con il Consorzio rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi. I compensi dei componenti dell'OdV, sia interni che esterni al Consorzio, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con il Consorzio decadono

automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa. Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- a) l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'OdV nello svolgimento dei propri compiti;
- b) l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- c) la sentenza di condanna del Consorzio, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- d) la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'OdV;
- e) per il componente legato al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione con raccomandata A.R.

L'OdV provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito **Regolamento**, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse.

8.3. Reporting dell'OdV verso il vertice consortile

L'OdV riferisce periodicamente in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Più precisamente, sono istituite due linee di *reporting*:

- la prima, sviluppata su base continuativa e senza formalità specifiche, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il Direttore Generale;
- la seconda, tassativamente prevista a scadenza periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, realizzata attraverso un rapporto scritto (a cadenza semestrale) illustrativo dell'attività svolta e di quella programmata per l'anno successivo.

Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati nei rispettivi libri e copie dei verbali e di eventuali relazioni scritte devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci, il Presidente, il Direttore Generale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi per

motivi urgenti.

8.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di **specifici obblighi informativi** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni del Consorzio, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

Pertanto, devono essere comunicate all'OdV le seguenti informazioni:

- a) risultanze periodiche dell'attività posta in essere dalle singole Funzioni per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, ecc.);
- b) anomalie o criticità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, gli Organi Consortili, i dipendenti e, nei modi e nei limiti previsti contrattualmente, Consulenti e Partner devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- a) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati previsti dal Decreto che coinvolgano CONAI o i suoi dipendenti od Organi Consortili;
- b) rapporti preparati dalle funzioni competenti nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali emergano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- c) procedimenti disciplinari svolti e sanzioni eventualmente irrogate, ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni, qualora essi siano relativi a ipotesi di violazione delle regole di comportamento o procedurali descritte nel Modello.

Tutto il personale è tenuto a corrispondere alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'OdV nel corso delle sue verifiche.

I dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di CONAI o a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento che CONAI ha emanato nell'ambito del Modello, del Codice Etico o delle Linee Guida *Compliance Antitrust* devono comunicarle senza indugio all'OdV mediante la piattaforma dedicata *Whistlelink* (sulla quale si rimanda a quanto dettagliato nel paragrafo 1.3). CONAI evidenzia che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza e nell'obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105, c.c.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, fornisce tempestivo riscontro al segnalante, interloquisce con lo stesso e adotta i provvedimenti ritenuti opportuni, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna. Le segnalazioni sono gestite in conformità alle *Linee Guida in materia di tutela degli autori delle segnalazioni* riportate in calce al presente Modello, così come integrate sulla scorta di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 24/2023 ("*Gestione del canale di*

segnalazione interna”).

L’OdV prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, comunque trasmesse, che può valutare al fine di effettuare ogni verifica o approfondimento ritenuto utile.

CONAI garantisce, in ogni caso, la massima riservatezza circa l’identità del segnalante che non abbia scelto di mantenere l’anonimato, fatti salvi esclusivamente gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o delle persone accusate in mala fede. In particolare, il Coordinatore assicura la massima riservatezza circa l’identità dei segnalanti anche nei confronti degli eventuali componenti dell’OdV che appartengano all’organigramma di CONAI.

Nei casi e alle condizioni previsti dalla legge e indicati nelle *Linee Guida a tutela degli autori di segnalazioni*, è possibile effettuare segnalazioni anche tramite i canali esterni messi a disposizione dall’ANAC o procedere alla divulgazione pubblica dei fatti oggetto di segnalazione.

8.5. Raccolta e conservazione delle informazioni

Qualsiasi informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello è conservata dall’OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione. L’accesso al data base è consentito solo all’OdV.

9. Sistema disciplinare e sanzionatorio

La definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio ha, nel presente contesto, un duplice scopo:

- a) garantire l’attuazione e il rispetto del Modello 231;
- b) soddisfare uno dei requisiti considerati essenziali dal Decreto al fine di beneficiare dell’esonero da responsabilità della Società (art. 6, I comma, lett. e); art. 7, IV comma, lett. b)).

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un’ipotesi di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Le sanzioni irrogabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l’autore della violazione e il Consorzio, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa. Esse sono altresì coerenti con il sistema disciplinare di cui al Contratto Collettivo nazionale di lavoro applicato da CONAI e rispettose delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

9.1 Dipendenti soggetti al CCNL - Sistema disciplinare

La violazione delle regole comportamentali di cui al presente Modello da parte dei dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare e rende pertanto applicabili le sanzioni previste agli articoli 56 e ss. del CCNL dell’industria della gomma e della plastica, e precisamente:

- richiamo verbale;

- multa fino all'importo di 3 ore di paga ed indennità di contingenza;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Restano ferme e si intendono qui richiamate tutte le previsioni del citato CCNL, relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

9.2. Violazioni del Modello e relative sanzioni

Fermi restando gli obblighi per il Consorzio nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, esempi di comportamenti sanzionabili, che costituiscono violazione del presente Modello, sono:

1. violazione, da parte del Dipendente, di procedure interne previste o espressamente richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, violazioni del Codice Etico o delle Linee Guida *Compliance Antitrust*, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.);
2. adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
3. adozione di comportamenti ritorsivi o penalizzanti nei confronti di chi abbia effettuato segnalazioni a beneficio dell'OdV (*whistleblower*);
4. violazione delle misure di protezione dell'identità di chi abbia effettuato segnalazioni a beneficio dell'OdV;
5. violazione, con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate a beneficio dell'OdV.

Le sanzioni dovranno essere commisurate tenendo conto del livello di responsabilità e autonomia del Dipendente, dell'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a suo carico, dell'intenzionalità del comportamento, nonché della gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui il Consorzio può ragionevolmente ritenersi esposto, ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata.

Si precisa in ogni caso che:

- a) incorre nei **provvedimenti disciplinari conservativi** il dipendente che violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dal Consorzio;
- b) incorre, invece, nei **provvedimenti disciplinari risolutivi** il dipendente che:
 - adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte,

dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia di CONAI nei confronti del dipendente stesso;

- adottati, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico di CONAI delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca al Consorzio grave nocimento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

Sono, in ogni caso, di competenza della Direzione Generale: l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari, l'irrogazione delle sanzioni.

9.3. Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dipendenti che ricoprono la qualifica di Dirigente, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, CONAI si riserva di applicare nei confronti dei diretti responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato dal Consorzio per i Dirigenti.

Al Dirigente potranno anche essere revocate le procure eventualmente conferitegli. È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo del Dirigente di risarcire i danni provocati a CONAI da ogni comportamento contrario alle prescrizioni del Modello.

L'accertamento della violazione e l'irrogazione delle sanzioni competono al Consiglio di Amministrazione, che dovrà valutare anche i casi di eventuali comportamenti ritorsivi o comunque pregiudizievoli nei confronti dei segnalanti (*whistleblowers*).

9.4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio dei Sindaci e l'intero Consiglio di Amministrazione; detti organi, in relazione alla gravità della violazione, sono tenuti a prendere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge (nei casi più gravi, anche la revoca per giusta causa).

9.5. Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa il Collegio dei Sindaci e il Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, ovvero la denuncia ai Ministeri competenti qualora la violazione sia commessa da uno dei Sindaci di nomina ministeriale.

9.6. Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner

Qualsiasi comportamento posto in essere da consulenti, collaboratori e terzi che intrattengono rapporti con CONAI, in contrasto con le regole che compongono il Modello, potrà determinare, come previsto

da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'applicazione di penali e/o l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale nonché l'eventuale richiesta di risarcimento da parte del Consorzio, qualora da tale comportamento derivino danni al Consorzio stesso.

Tali comportamenti verranno valutati dal Responsabile della funzione che ha richiesto l'intervento del consulente, collaboratore e/o terzo, il quale riferirà tempestivamente e per iscritto al Direttore Generale o, nei casi di maggiore gravità, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa diffida dell'interessato e comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

10. Diffusione del Modello: comunicazione e formazione

CONAI, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello. Con riferimento alla **comunicazione**, essa ha ad oggetto il Codice Etico, le Linee Guida *Compliance Antitrust*, il Modello e tutti gli strumenti del sistema di controllo (quali i poteri autorizzativi e di firma, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza all'operare quotidiano). La comunicazione viene curata in modo che sia garantito il rispetto dei requisiti di **capillarità** ed **efficacia**. Pertanto, a tutti i Dipendenti viene reso disponibile un *set* informativo (CCNL, Modello Organizzativo, D.Lgs. 231/2001, Codice Etico, Documentazione 231, Linee Guida *Compliance Antitrust*) attraverso il quale sono assicurate agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Per assicurare adeguata diffusione, CONAI prevede un'azione su plurimi livelli, attraverso appositi *meeting* consortili, sito Internet e intranet, comunicazioni via e-mail ai dipendenti. Accanto alla comunicazione, CONAI sviluppa altresì un adeguato **programma di formazione** rivolto al personale delle aree a rischio, diretto a illustrare le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le singole regole di cui CONAI si è dotato e la loro concreta portata applicativa, la struttura del Modello e i suoi contenuti essenziali nonché il funzionamento dei canali di segnalazione disponibili. L'attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza del Consorzio. Per agevolare la condivisione del Modello e l'assimilazione delle misure che lo compongono da parte di tutti i dipendenti, CONAI programma appositi seminari illustrativi, da effettuare al momento dell'ingresso in servizio, in occasione di cambiamento di mansioni del Dipendente oppure in caso di modifiche significative apportate al Modello, secondo le modalità ritenute più opportune. Di tale attività di formazione è mantenuta traccia documentale da parte dell'Area Legale, sotto la supervisione dell'OdV.



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo**
ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1.1. Analisi dei rapporti con la Pubblica Amministrazione: aree di attività a rischio.

Le fattispecie di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previste agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01, nonché i criteri generali per individuare i soggetti intesi come “Pubblica Amministrazione” sono riportati nell’Allegato 1 “*Reati contro la Pubblica Amministrazione*”.

Nello schema che segue è stata segnalata, per ciascuna fattispecie di reato indicata dal Decreto 231, la presenza di potenziali criticità per il Consorzio. È stata indicata la presenza, o meno, di processi all’interno dei quali può generarsi l’ipotesi di reato oggetto dello schema (qualificandoli come processi sensibili in caso di presenza) e se sono poste in essere procedure gestionali (che definiscono principi e regole generali cui attenersi per la gestione del processo) e/o operative (che definiscono attività, funzioni e compiti di specifiche attività) a garanzia di un presidio sistematico e continuo di controllo.

	Processo potenzialmente sensibile in CONAI	Presenza procedure/ istruzioni
<i>Reati nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione</i>		
Malversazione a danno dello Stato, o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)	SI	SI
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)	SI	SI
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	NO	SI
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)	SI	SI
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	SI	SI
Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640-ter c.p.)	SI	SI

Indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986)	NO	SI
Peculato offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314, co. 1 c.p.)	NO	SI
Peculato mediante profitto dell'errore altrui offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.)	NO	SI
Concussione (art. 317 c.p.)	NO	NO
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	SI	SI
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, (art. 319 c.p.)	SI	SI
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	SI	SI
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	SI	SI
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)	NO	SI
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	SI	SI
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi dell'Unione Europea e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)	NO	SI
Abuso d'ufficio offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 323 c.p.)	NO	SI
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	SI	SI
Turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.)	SI	SI
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353-bis c.p.)	SI	SI

In ragione della propria funzione, CONAI opera con la Pubblica Amministrazione o interagisce con la stessa per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa legge in capo al Consorzio; pertanto, è esposto al rischio che soggetti che operano per CONAI possano perpetrare uno o più reati tra quelli considerati dal Decreto.

Pertanto, larga parte dell'attività svolta da CONAI nei confronti della Pubblica Amministrazione attiene a meri adempimenti legali, previsti dalle fonti normative che regolano la vita del Consorzio: in relazione a tali attività, che pure richiedono una interazione con la P.A., non sono stati rinvenuti rischi significativi di commissione dei reati previsti dal Decreto 231/2001.

Viceversa, sono parse potenzialmente in grado di ingenerare rischi, in ordine alla eventuale commissione dei reati contro la P.A. previsti dal Decreto e specificati nell'apposito Allegato, le seguenti attività:

- 1) rapporti con istituzioni, autorità, organismi di vigilanza relativi allo svolgimento dell'attività istituzionale del Consorzio. In particolare:
 - a) contatti a vario titolo con Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Autorità Garante per l'energia elettrica, Autorità per la garanzia delle comunicazioni, Regioni, Province, Comuni, qualora afferiscano ad ambiti sensibili ai sensi del Decreto (es. erogazione di contributi o sovvenzioni, richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche, ecc.);

- b) contatti con gli Enti Pubblici (es. Amministrazione Finanziaria) per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni sull'attività istituzionale di CONAI;
- 2) rapporti con soggetti pubblici diversi dai precedenti (p.e. Autorità Garante per la tutela dei dati personali, Registro Imprese), in relazione a verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
 - 3) procedimenti giudiziari o arbitrali e, in generale, del contenzioso giudiziale o amministrativo;
 - 4) richieste di certificazioni o di autorizzazioni amministrative (p.e. per l'occupazione di suolo pubblico);
 - 5) gestione delle risorse umane, in particolare:
 - a) gestione degli adempimenti previsti in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro (Comunicazione di assunzione all'Ufficio Circoscrizionale per Impiego);
 - b) adempimenti previsti per le assunzioni di categorie protette o assunzioni agevolate (Comunicazione di assunzione all'INPS, Ispettorato del Lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro);
 - c) rapporti con l'Ispettorato del Lavoro in caso di ispezioni o accertamenti eseguiti dalle competenti autorità pubbliche con riferimento ai dipendenti appartenenti a categorie protette o agevolate (p.e. contratto di formazione lavoro);
 - d) comunicazioni agli organi competenti (INAIL, INPS, INPDAP, Direzione Provinciale del Lavoro) in materia di infortuni e malattie sul lavoro e per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D. Lgs. 626/1994, ora T.U. 81/08);
 - e) rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici;
 - f) attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici; in particolare gestione di finanziamenti Pubblici e contributi agevolati per la formazione;
 - 6) rapporti relativi ai diritti di proprietà industriale o intellettuale (p.e. diritti d'autore, marchi);
 - 7) "attività di tesoreria" che, gestendo strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi, pur non intrattenendo rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione possono supportare la commissione dei Reati nelle aree a rischio reato.

1.2. Soggetti interessati dall'attività di monitoraggio e gestione del rischio

In relazione alle aree di attività "sensibili" individuate nel paragrafo precedente, possono essere indicati quali "soggetti a rischio di commissione di un reato", tutti coloro i quali, per lo svolgimento della propria attività in CONAI, intrattengono istituzionalmente rapporti con la Pubblica Amministrazione. In particolare, tenuto conto della molteplicità dei rapporti che CONAI ha con le Amministrazioni Pubbliche in Italia ed all'estero, è stata individuata la situazione descritta nella tabella seguente:

Attività/Processo “sensibile”	“Soggetti a rischio-reato”
<p>Rapporti con istituzioni, autorità, organismi di vigilanza relativi allo svolgimento dell’attività istituzionale del Consorzio, qualora afferiscano ad ambiti sensibili ai sensi del Decreto 231/2001 (es. erogazione di contributi o sovvenzioni, richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche, ecc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Presidente ● Direttore Generale ● Area Relazioni Istituzionali ● Area Affari Legali ● Area Amministrazione/Contabilità ● Area Attività Internazionale ● Area Sostenibilità e Green Economy ● Area Rapporti con il Territorio ● Area Progetti Territoriali Speciali
<p>Rapporti con soggetti pubblici diversi dai precedenti (p.e. Autorità Garante per la tutela dei dati personali, Registro Imprese), in relazione a verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Presidente ● Direttore Generale ● Area Relazioni Istituzionali ● Area Affari Legali ● Area Amministrazione/Contabilità
<p>Procedimenti giudiziari o arbitrali e, in generale, del contenzioso giudiziale o amministrativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Presidente ● Direttore Generale ● Area Affari Legali ● Area Amministrazione/Contabilità
<p>Richieste di certificazioni o di autorizzazioni amministrative (p.e. per l’occupazione di suolo pubblico)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Presidente ● Direttore Generale ● Area Affari Legali ● Area Amministrazione/Contabilità ● Area Tecnica
<p>Gestione delle Risorse Umane</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Direttore Generale ● Area Risorse Umane e Amministrazione personale
<p>Rapporti relativi ai diritti di proprietà industriale o intellettuale (p.e. diritti d’autore, marchi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Presidente

	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore Generale • Area Affari Legali
Attività di tesoreria” che, gestendo strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi, pur non intrattenendo rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione possono supportare la commissione dei Reati nelle aree a rischio reato	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore Generale • Area Amministrazione/Contabilità

1.3. Sistema dei controlli preventivi attualmente presente in CONAI

In relazione agli elementi emersi in sede di “mappatura del rischio”, CONAI ha deciso di adottare specifici modelli comportamentali destinati a standardizzare la formazione e l’attuazione dei processi decisionali in ciascun ambito ritenuto “sensibile”.

Il presente paragrafo individua l’insieme di “procedure” e presidi di controllo che l’agente, ove voglia commettere l’illecito, sarà costretto a violare. La tabella seguente associa ad ogni attività “sensibile” la relativa procedura operativa adottata in CONAI.

Attività/processo “sensibile”	Procedura di riferimento
Rapporti con istituzioni, autorità, organismi di vigilanza relativi al ruolo del Consorzio, qualora afferiscano ad ambiti sensibili ai sensi del Decreto 231/2001 (es. erogazione di contributi o sovvenzioni, richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ <i>ad hoc</i> necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche, ispezioni/verifiche/accertamenti della PA, ecc.)	Rapporti con la Pubblica Amministrazione; Gestione Contratti
Rapporti con soggetti pubblici diversi dai precedenti (p.e. Autorità Garante per la tutela dei dati personali, Registro Imprese), in relazione a verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano	Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
Procedimenti giudiziari o arbitrari e, in generale, del contenzioso giudiziale o amministrativo	Procedimenti giudiziari o arbitrari e contenzioso Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Richieste di certificazioni o di autorizzazioni amministrative (p.e. per l’occupazione di suolo pubblico)	Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Gestione delle Risorse Umane	Gestione delle Risorse Umane Rapporti con la Pubblica Amministrazione (aspetti legati, ad esempio, alla gestione dei rapporti con l’INAIL)

Rapporti relativi ai diritti di proprietà industriale o intellettuale	Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Attività di tesoreria che, gestendo strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi, pur non intrattenendo rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione possono supportare la commissione dei Reati nelle aree a rischio reato	Finanza e tesoreria Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ciascuna procedura individua, per ogni operazione a rischio, i soggetti tenuti ad autorizzare l'operazione, registrarla e/o verbalizzarla e/o archivarla, eseguirla, controllarla.

1.4. Divieti

Gli Organi Consortili, i Dirigenti, i Dipendenti, i Collaboratori esterni di CONAI, sono tenuti ad osservare – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure, nel Codice Etico, nelle Linee Guida *Compliance Antitrust* e nelle specifiche clausole inserite nei contratti – i principi generali indicati nel seguito. È fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi consortile (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per CONAI. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine del Consorzio. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato, per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- d) effettuare prestazioni in favore di Consulenti e dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e) riconoscere compensi in favore di Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) sfruttare - o comunque far vanto - di conoscenze reali o asserite con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio al fine di indebitamente far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- i) porre in essere comportamenti violenti, minacciosi, fraudolenti o di natura collusiva (es: accordi, promesse, offerte di doni, denaro o ogni altra utilità), nei confronti di pubblici agenti volti a interferire su una procedura selettiva pubblica (a prescindere dalla specifica

qualificazione giuridica della stessa) o a determinarne o conoscerne in anticipo i contenuti e i requisiti di partecipazione,

- j) porre in essere comportamenti violenti, minacciosi, fraudolenti o di natura collusiva (es: accordi, promesse, offerte di doni, denaro o ogni altra utilità), nei confronti di concorrenti o potenziali concorrenti in una procedura selettiva pubblica (latamente intesa) volti a influenzarne la partecipazione alla stessa.

Affinché le direttive generali siano attuate, il Consorzio ha stabilito le seguenti regole che devono essere rispettate sia nel caso di attività svolta in territorio italiano, sia all'estero:

1. Ai Dipendenti, Organi Consortili, Consulenti e Collaboratori esterni che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di CONAI deve essere formalmente conferito potere in tal senso. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;
2. Dipendenti, Organi Consortili, Consulenti e Collaboratori esterni hanno l'obbligo di segnalare all'OdV, con nota scritta, qualunque criticità o conflitto di interessi sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
3. I contratti tra il Consorzio, i Consulenti e Collaboratori esterni devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
4. I contratti con i Consulenti e con i Collaboratori esterni devono contenere clausole standard che richiamino il rispetto del D. Lgs. 231/2001;
5. I Consulenti e Collaboratori esterni devono essere scelti secondo specifica procedura;
6. Nei contratti con i Consulenti e con i Collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice Etico, delle Linee Guida *Compliance Antitrust* e del Modello adottato dal Consorzio e delle loro implicazioni per la società, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli;
7. Nei contratti con i Consulenti e con i Collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello, al Codice Etico e/o alle Linee Guida *Compliance Antitrust* (es. clausole risolutive espresse, penali);
8. Tutti i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e consentano la tracciabilità della spesa;
9. Le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
10. L'eventuale partecipazione a gare o procedure selettive pubbliche deve essere gestita da personale previamente individuato e tutte le interazioni e gli incontri con terze parti (pubbliche o private) relativi a tali procedure devono essere documentati e resi accessibili all'ODV, su richiesta, per l'effettuazione di controlli a campione;
11. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
12. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile

della funzione coinvolta;

13. Con riferimento alla gestione finanziaria, CONAI attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli consiste nell'impedire la formazione di riserve occulte.

1.5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, controlli a campione sulle Attività Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole ed ai principi dettati dal presente Modello. Per agevolare e standardizzare le attività di controllo, l'OdV si avvale di apposite *check-list*.



2. Reati Societari

2.1 Analisi dei processi sensibili in relazione alla possibile commissione di reati societari.

Le fattispecie di reato astrattamente rilevanti per il Consorzio, tra quelle previste all'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/01 quali possibili reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, sono riportate nell'apposito Allegato 2 "Reati societari".

La seguente Tabella, secondo lo schema utilizzato per tutte le fattispecie di reato rilevanti descritte nella Parte Speciale del presente Modello, segnala, per ciascuna delle suddette fattispecie, la presenza di potenziali criticità per il Consorzio. È stata indicata la presenza, o meno, di processi all'interno dei quali può generarsi l'ipotesi di reato oggetto dello schema (qualificandoli come processi sensibili in caso di presenza) e se sono poste in essere procedure gestionali (che definiscono principi e regole generali cui attenersi per la gestione del processo) e/o operative (che definiscono attività, funzioni e compiti di specifiche attività) a garanzia di un presidio sistematico e continuo di controllo.

	Processo potenzialmente sensibile in CONAI	Presenza procedure / istruzioni
<i>Reati societari</i>		
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	SI	SI
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)	NO	NO
Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)	SI	SI
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	NO	NO
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	SI	SI
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	SI	SI
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	NO	NO
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	NO	NO
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	NO	NO
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	SI	SI
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	SI	SI
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	SI	SI
Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	NO	NO
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	SI	SI

In ragione delle proprie peculiarità organizzative e della propria natura di consorzio, CONAI appare esposto solo in misura molto limitata al rischio di commissione di reati societari. Tali fattispecie, infatti, presidiano interessi tradizionalmente collegati all'ambito societario strettamente inteso e sono, perciò, molto meno frequentemente riscontrabili nel diverso ambito consortile.

Ciononostante, in un'ottica improntata a valutazioni massimamente prudenziali, si è ritenuto di prendere ugualmente in considerazione tutte quelle ipotesi di reato delle quali sia astrattamente ipotizzabile, seppure in via teorica, la realizzazione, e ciò anche quando il relativo rischio di effettiva verifica sia da qualificarsi come "remoto".

Nonostante tale approccio cautelativo, sono state comunque ritenute inapplicabili a CONAI (e conseguentemente espunte dall'Allegato 2 "Reati Societari") le seguenti fattispecie: false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); omissa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Viceversa, sono parse potenzialmente in grado di ingenerare rischi, in ordine alla eventuale commissione di reati societari previsti dal Decreto e specificati nell'apposito Allegato, le seguenti attività:

- 1) attività riguardanti il processo di redazione del bilancio annuale e delle comunicazioni consortili annuali e infra-annuali, rilevanti ai sensi dell'art. 2621 c.c. e dell'art. 2621 bis c.c., dedicato alla

disciplina dei fatti di falsa comunicazione sociale qualificabili come “di lieve entità;

- 2) ostacolo alle attività di controllo o di revisione attribuite *ex lege* ai consorziati, a organi consortili o alla società di revisione, rilevanti ai sensi dell’art. 2625 c.c.;
- 3) attività di relazione con società o consorzi che possono essere oggetto di corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati, rilevanti ai sensi dell’art. 2635 c.c. e dell’art. 2635 *bis* c.c.;
- 4) attività legate alla preparazione delle riunioni assembleari (comunicazione, convocazione e svolgimento delle assemblee), rilevanti ai sensi dell’art. 2636 c.c.;
- 5) attività di relazione esterna con i mezzi di informazione, rilevanti ai sensi dell’art. 2637 c.c.;
- 6) attività di comunicazione alle autorità di vigilanza previste dalla legge, rilevanti ai sensi dell’art. 2638 c.c.

2.2 Soggetti interessati dall’attività di monitoraggio e gestione del rischio

In relazione alle aree di attività “sensibili” individuate nel paragrafo precedente, possono essere indicati quali “soggetti a rischio di commissione di un reato”, tutti coloro i quali, all’interno di CONAI, partecipano istituzionalmente allo svolgimento di tali attività. In particolare, dall’analisi dell’organigramma del Consorzio, è emersa la situazione descritta nella tabella seguente:

Attività/Processo “sensibile”	“Soggetti a rischio-reato”
Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio annuale e delle comunicazioni consortili annuali e infra-annuali	<ul style="list-style-type: none"> ● Presidente / Consiglio di Amministrazione ● Direttore Generale ● Area Affari Legali ● Area Amministrazione/Contabilità
Ostacolo alle attività di controllo o di revisione attribuite <i>ex lege</i> ai consorziati, a organi consortili o alla società di revisione	<ul style="list-style-type: none"> ● Presidente / Consiglio di Amministrazione
Relazioni con società o consorzi che possano essere oggetto di corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> ● Presidente / Consiglio di Amministrazione ● Direttore Generale ● Area Relazioni Istituzionali
Attività legate alla preparazione delle riunioni assembleari (comunicazione, convocazione e svolgimento delle assemblee)	<ul style="list-style-type: none"> ● Presidente / Consiglio di Amministrazione ● Direttore Generale ● Area Affari Legali ● Area Amministrazione/Contabilità

	<ul style="list-style-type: none"> • Area Consorziati
Attività di relazione esterna con i mezzi di informazione, rilevanti ai sensi dell'art. 2637 c.c.	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente / Consiglio di Amministrazione • Direttore Generale • Area Affari Legali • Area Relazioni Istituzionali • Area Amministrazione/Contabilità • Area Comunicazione • Area Internazionale • Centro Studi/Area prevenzione
Attività di comunicazione alle autorità di vigilanza previste dalla legge	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente / Consiglio di Amministrazione • Direttore Generale • Area Affari Legali • Area Relazioni Istituzionali • Area Amministrazione/Contabilità • Area Comunicazione

2.3. Sistema dei controlli preventivi attualmente presente in CONAI

In relazione agli elementi emersi in sede di “mappatura del rischio”, CONAI adotta specifici modelli comportamentali destinati a standardizzare la formazione e l'attuazione dei processi decisionali in ciascun ambito ritenuto “sensibile”.

Il presente paragrafo individua l'insieme di “procedure” e presidi di controllo che l'agente, ove voglia commettere l'illecito, sarà costretto a violare. La tabella seguente associa ad ogni attività “sensibile” la relativa procedura operativa adottata in CONAI.

Attività/processo “sensibile”	Procedura di riferimento
Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio annuale e delle comunicazioni consortili annuali e infra-annuali	Bilancio; Gestione organi e cariche sociali

Ostacolo alle attività di controllo o di revisione attribuite <i>ex lege</i> ai consorziati, a organi consortili o alla società di revisione	Rapporti con sindaci e società di revisione Rapporti con i consorziati
Relazioni con società o consorzi che possano essere oggetto di corruzione passiva tra privati	Gestione organi e cariche sociali Attività di comunicazione e relazioni esterne
Attività legate alla preparazione delle riunioni assembleari (comunicazione, convocazione e svolgimento delle assemblee)	Gestione organi e cariche sociali; Regolamento assembleare
Attività di relazione esterna con i mezzi di informazione, rilevanti ai sensi dell'art. 2637 c.c.	Attività di comunicazione e relazioni esterne
Attività di comunicazione alle autorità di vigilanza previste dalla legge	Attività di comunicazione e relazioni esterne Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ciascuna procedura individua, per ogni operazione a rischio, i soggetti tenuti ad autorizzare l'operazione, registrarla e/o verbalizzarla e/o archivarla, eseguirla, controllarla.

2.4. Divieti

Gli Organi Consortili, i Dirigenti, i Dipendenti, i Collaboratori esterni di CONAI, sono tenuti ad osservare – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure, nel Codice Etico, nelle Linee Guida *Compliance Antitrust* e nelle specifiche clausole inserite nei contratti – i principi generali indicati nel seguito. È fatto divieto di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- c) derogare alle norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del fondo consortile, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) ostacolare il regolare funzionamento del Consorzio e degli Organi Consortili, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) non effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dalle norme interne nei confronti delle autorità di vigilanza, frapponendo ostacoli all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In particolare, è da ritenersi vietato: omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalla legge e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di

vigilanza cui è soggetta l'attività consortile, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- f) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie del Consorzio; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Da quanto sin qui previsto, deriva l'espresso obbligo a carico degli Organi consortili, dei Dipendenti, degli Organi di Controllo, dei Collaboratori esterni e dei Consulenti di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai consorziati e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del fondo consortile, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il regolare funzionamento della vita del Consorzio, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- d) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sul Consorzio o su terzi;
- e) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi è suscettibile di sanzioni, secondo quanto previsto dal presente Modello.

2.5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, controlli a campione sulle Attività Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole ed ai principi dettati dal presente Modello. Per agevolare e standardizzare le attività di controllo, l'OdV si avvale di apposite *check-list*.



3. Reati commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 09.04.2008, n. 81)

3.1. Analisi dei processi sensibili in relazione alla possibile commissione di reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro.

In via preliminare, si deve evidenziare come CONAI, per il solo fatto di essere un ente che svolge la propria attività avvalendosi di dipendenti e collaboratori, sia esposto alla possibile realizzazione delle condotte criminose previste dall'art. 25-septies del Decreto, come introdotte dalla l. n. 123/07 e successivamente modificate dal D. Lgs. n. 81/2008. Tali condotte sono descritte analiticamente nell'Allegato 3 "Reati in materia di infortuni".

Sebbene si sia a lungo dubitato della reale compatibilità di illeciti colposi come quelli in esame con il requisito della realizzazione "nell'interesse o a vantaggio dell'ente", la giurisprudenza è ormai orientata nel senso di superare tale apparente inconciliabilità, ritenendo che l'interesse o il vantaggio per l'ente debbano essere verificati non già in relazione all'evento "morte o lesioni" in danno del lavoratore, bensì nella violazione della norma cautelare/prevenzionistica sottostante, il cui mancato rispetto ha creato le condizioni di rischio successivamente concretizzatesi nell'evento lesivo.

La violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro potrebbe pertanto essere commessa, in linea di principio, al fine di ottenere un beneficio economico diretto o indiretto minimizzando, o comunque riducendo, la spesa sugli investimenti o il tempo dedicato alle attività connesse alla gestione del sistema sicurezza.

A titolo di esempio, i reati disciplinati dall'art. 25-septies potrebbero essere commessi mediante il mancato adempimento, totale o parziale, alle disposizioni previste dalla normativa antinfortunistica (D. Lgs. n. 81/08, di seguito "T.U."): ciò potrebbe accadere quando la morte o lesioni personali gravi o gravissime di un dipendente o di un collaboratore del Consorzio si verificano per:

- a) omesso adeguamento della manutenzione degli immobili e degli impianti di pertinenza del Consorzio;
- b) mancata formazione-addestramento del personale in merito ai rischi rilevati e alle modalità di prevenzione adottate in essere;
- c) mancata attività di verifica periodica del rispetto delle prescrizioni e misure interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

La seguente Tabella, secondo lo schema utilizzato per tutte le fattispecie di reato rilevanti descritte nella Parte Speciale del presente Modello, segnala, per ciascuna delle suddette fattispecie, la presenza di potenziali criticità per il Consorzio. È stata indicata la presenza, o meno, di processi all'interno dei quali può generarsi l'ipotesi di reato oggetto dello schema (qualificandoli come processi sensibili in caso di presenza) e se sono poste in essere procedure gestionali (che definiscono principi e regole generali cui attenersi per la gestione del processo) e/o operative (che definiscono attività, funzioni e compiti di specifiche attività) a garanzia di un presidio sistematico e continuo di controllo.

	Processo potenzialmente sensibile in CONAI	Presenza procedure / Istruzioni
<i>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>		
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	SI	SI
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	SI	SI

Il processo di identificazione delle aree potenzialmente esposte al rischio ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 30 T.U., che detta i requisiti di cui il sistema di prevenzione e controllo deve essere dotato per poter adempiere a tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Consorzio attualmente già adotta idonee procedure che consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro che, ai fini del presente modello, si ritengono idonee alla prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-*septies*.

Tutti gli adempimenti in materia antinfortunistica sono posti in essere dal Consorzio in ossequio alle disposizioni contenute nel T.U. e sono espressamente formalizzati all'interno del "*Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro*" (SGSL), sotto forma di diagramma, che deve considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del presente Modello, nonché idoneo presidio a prevenzione della commissione dei reati in analisi.

Inoltre, si deve segnalare che il Consorzio è dotato del Documento sulla valutazione dei rischi, che costituisce anch'esso parte integrante del presente Modello: periodicamente viene redatta una relazione informativa avente ad oggetto l'attività svolta dal Consorzio in materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal Testo Unico. Tale relazione viene trasmessa all'Organismo di Vigilanza che esprime le proprie valutazioni in relazione al rispetto dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 231/01.

3.2. Soggetti interessati dall'attività di monitoraggio e gestione del rischio

In relazione alle aree di attività "sensibili" individuate nel paragrafo precedente, possono essere indicati quali "soggetti a rischio di commissione di un reato", tutti coloro i quali, all'interno di CONAI, svolgono una funzione apicale o subordinata.

3.3. Sistema dei controlli preventivi attualmente presente in CONAI

Il sistema dei controlli preventivi esistente in CONAI si sostanzia nell'apparato documentale e operativo predisposto in ossequio alla disciplina prevenzionistica contenuta nel T.U., che deve qui intendersi integralmente richiamata: tale insieme di regole comportamentali costituisce la base di questa Parte Speciale del Modello, che serve a verificare l'idoneità ed efficacia delle misure volte a

prevenire la commissione dei reati in oggetto.

3.4. Divieti

Gli Organi Consortili, i Dirigenti, i Dipendenti, i Collaboratori esterni di CONAI, sono tenuti ad osservare – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure, nel Codice Etico, nelle Linee Guida *Compliance Antitrust* e nelle specifiche clausole inserite nei contratti – i principi generali indicati nel seguito. Tutti i soggetti aziendali operanti in posizione apicale e subordinata, coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Società, in forza di una procura speciale, nonché i Collaboratori esterni e i Consulenti sono tenuti a rispettare i protocolli di seguito indicati, che avranno carattere cogente:

- a) è fatto divieto di commettere o tentare di commettere o concorrere alla realizzazione di qualunque azione od omissione, idonea a concretare, direttamente o indirettamente, i reati di cui all'art. 25-septies D. Lgs. 231/2001, implicanti una responsabilità amministrativa dell'ente;
- b) è fatto obbligo di osservare scrupolosamente il complesso delle procedure dettate in tema di sicurezza presso CONAI che, per le parti destinate ad avere rilievo ai fini della prevenzione delle fattispecie di reato di cui al Decreto, si intendono parte integrante del presente Modello;
- c) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o a uscite di emergenza devono essere mantenute sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- d) nell'utilizzo delle dotazioni d'ufficio e, in particolare, per quanto riguarda le apparecchiature e gli strumenti tecnici alimentati a corrente elettrica ovvero dotati di videoterminale, è fatto obbligo di attenersi ai relativi "Manuali delle istruzioni" forniti dal Produttore ovvero alle disposizioni contenute nel "Documento di valutazione dei rischi";
- e) è fatto obbligo di curare la formazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro, organizzando periodicamente dei corsi di formazione, a partecipazione obbligatoria, per tutti i dipendenti, nonché dei corsi di formazione specifici per la prevenzione degli incendi, per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; al termine di ciascun corso di formazione – che deve essere tenuto avvalendosi del supporto di personale specializzato in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro- deve essere rilasciato un attestato di presenza ai singoli partecipanti;
- f) è fatto obbligo al responsabile dell'Area Legale e dell'Area amministrazione personale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di raccogliere e archiviare la documentazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare, oltre al già citato documento di Valutazione del rischio: la documentazione relativa alla sicurezza dello stabile in cui ha sede il Consorzio, le dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto antincendio; la documentazione che certifica la verifica semestrale di tali impianti; i verbali che attestano l'avvenuta effettuazione dei lavori di manutenzione presso la sede di CONAI; la documentazione che attesta lo svolgimento della prova di evacuazione annuale; il materiale didattico e le copie degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro (sia quelli generali che quelli specifici per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- g) è fatto obbligo a ciascun responsabile di Area – in relazione all'attività svolta nel settore di

propria pertinenza – di informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza dell’eventuale verificarsi di emergenze, incendi, necessità di procedere ad evacuazione totale o parziale dei luoghi di lavoro, infortuni o malori all’interno del Consorzio;

- h) è fatto obbligo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di concerto con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di effettuare controlli periodici sulla documentazione aziendale relativa alla tutela della salute, della sicurezza e dell’igiene dei lavoratori, al fine di verificarne la corretta tenuta (con particolare riferimento al registro in cui sono annotati i controlli sugli apparecchi di estinzione degli incendi);
- i) è fatto obbligo al responsabile dell’Area Legale e dell’Area amministrazione personale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di curare l’aggiornamento, anche con l’ausilio di consulenti esterni, dei presidi attualmente esistenti presso la società a tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti, tenendo conto delle esigenze specifiche di CONAI e dell’evoluzione tecnologica nel settore di riferimento;
- j) è fatto obbligo di designare una struttura sanitaria o un medico competente per l’effettuazione delle visite di Vigilanza previste dal D. Lgs. 81/2008;
- k) è fatto obbligo di istituire una riunione annuale tra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico del lavoro ed il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Di tale riunione viene redatto un verbale, che viene archiviato e custodito dal Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. La riunione viene altresì tenuta quando intervengano eventuali e significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio di infortuni, p. es. a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza dei lavoratori. Copia del verbale deve essere trasmessa all’Organismo di Vigilanza.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi è suscettibile di sanzioni, secondo quanto previsto dal presente Modello.

3.5. I controlli dell’OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’OdV effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, controlli a campione sulle Attività Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole ed ai principi dettati dal presente Modello. Per agevolare e standardizzare le attività di controllo, l’OdV si avvale di apposite *check-list*.



4. Reati informatici e trattamento illecito dei dati

4.1. Analisi dei processi sensibili in relazione alla possibile commissione di reati informatici.

Le fattispecie di reato astrattamente rilevanti per il Consorzio, tra quelle previste all'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/01 quali possibili reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, sono riportate nell'apposito Allegato "Reati informatici".

La seguente Tabella, secondo lo schema utilizzato per tutte le fattispecie di reato rilevanti descritte nella Parte Speciale del presente Modello, segnala, per ciascuna delle suddette fattispecie, la presenza di potenziali criticità per il Consorzio. È stata indicata la presenza, o meno, di processi all'interno dei quali può generarsi l'ipotesi di reato oggetto dello schema (qualificandoli come processi sensibili in caso di presenza) e se sono poste in essere procedure gestionali (che definiscono principi e regole generali cui attenersi per la gestione del processo) e/o operative (che definiscono attività, funzioni e compiti di specifiche attività) a garanzia di un presidio sistematico e continuo di controllo.

	Processo potenzialmente sensibile in CONAI	Presenza procedure/ istruzioni
Reati informatici (Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati)		
Falsità in un documento informatico pubblico o avente finalità probatoria (art. 491-bis c.p.)	NO	NO
Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)	SI	SI
Detenzione e diffusione di codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	SI	SI
Detenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	SI	SI
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	SI	SI
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	SI	SI
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	SI	SI
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)	SI	SI
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	SI	SI
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	NO	NO
Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. 105/2019)	NO	NO

In ragione delle proprie peculiarità organizzative e della propria natura di consorzio, CONAI appare esposto solo in misura limitata al rischio di commissione di reati informatici, dal momento che l'attività caratteristica svolta da Consorzio non espone l'ente alla necessità di accedere a sistemi informativi esterni, che sia possibile, almeno potenzialmente danneggiare.

Ciononostante, in un'ottica improntata a valutazioni massimamente prudenziali, si è ritenuto di prendere ugualmente in considerazione tutte quelle ipotesi di reato delle quali sia astrattamente ipotizzabile, seppure in via teorica, la realizzazione, e ciò anche quando il relativo rischio di effettiva verifica sia da qualificarsi come "remoto".

Pur adottando tale approccio cautelativo, è stata comunque ritenuta inapplicabile a CONAI (e conseguentemente espunta dall'Allegato 4 "Reati Informatici") la seguente fattispecie: frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Viceversa, sono parse potenzialmente in grado di ingenerare rischi (quanto meno teorici), in ordine alla eventuale commissione di reati informatici previsti dal Decreto e specificati nell'apposito Allegato, le attività riguardanti l'elaborazione, la conservazione e la trasmissione delle informazioni su supporto informatico, nonché le attività inerenti alla gestione, al mantenimento, al controllo e all'aggiornamento dei sistemi informatici.

Attualmente, la prevenzione dei comportamenti potenzialmente in grado di dar vita a reati informatici

si realizza in CONAI attraverso una specifica disciplina diretta a tutelare il sistema informativo interno dell'ente e le interconnessioni con l'esterno. In particolare, il Consorzio disciplina in maniera rigida i comportamenti da tenere e da osservare per far sì che vengano rispettati i requisiti previsti dalla legge, sia attraverso l'adozione e l'attuazione di specifiche procedure, sia attraverso specifiche istruzioni fornite a tutti i soggetti designati, autorizzati al trattamento ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679.

Le procedure esistenti appaiono sufficientemente stringenti per ritenerle valide anche ai fini preventivi richiesti dal Decreto in relazione alle fattispecie in analisi.

Inoltre, ulteriore presidio idoneo è certamente identificabile nel Codice Etico, che racchiude principi generali di comportamento che, si ritiene, soddisfano anche le esigenze preventive richieste dall'introduzione dei reati informatici quali reato presupposto della responsabilità dell'ente.

4.2. Soggetti interessati dall'attività di monitoraggio e gestione del rischio

In relazione alle aree di attività "sensibili" individuate nel paragrafo precedente, possono essere indicati quali "soggetti a rischio di commissione di un reato", tutti coloro i quali, all'interno di CONAI, svolgono una funzione apicale o subordinata e hanno accesso alla rete informatica del Consorzio.

4.3. Sistema dei controlli preventivi attualmente presente in CONAI

In relazione agli elementi emersi in sede di "mappatura del rischio", CONAI adotta specifici modelli comportamentali destinati a ridurre le possibilità che siano commessi reati del tipo di quelli previsti all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/01. Il sistema dei controlli preventivi esistente in CONAI si sostanzia nelle previsioni fissate nel Codice Etico, oltre che nel "*Disciplinare interno per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici aziendali*".

4.4. Divieti

Gli Organi Consortili, i Dirigenti, i Dipendenti, i Collaboratori esterni di CONAI, sono tenuti ad osservare – oltre alle previsioni contenute nel Documento di Conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nel Codice Etico e nelle specifiche procedure di sicurezza – le seguenti direttive generali di comportamento

a) Postazioni di lavoro

Le postazioni di lavoro, sia desktop che notebook, sono fornite e predisposte con la dotazione hardware e software idonea a consentirne il loro corretto utilizzo, in conformità agli standard aziendali e nel rispetto delle necessarie licenze d'uso.

L'installazione e l'aggiornamento di dispositivi e programmi sono di esclusiva competenza del personale dell'ufficio sistemi informativi. È vietato, quindi, fra l'altro: compromettere il funzionamento dei servizi di rete e dell'hardware che lo costituisce con virus o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento del sistema; distruggere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili programmi, informazioni o dati del Consorzio o altrui; installare software non autorizzati anche se "shareware" o "freeware"; modificare in tutto o in parte il software o le sue configurazioni di funzionamento; disinstallare o copiare in tutto o in parte il software; modificare,

aggiungere o rimuovere dispositivi hardware e relative connessioni; utilizzare dispositivi di comunicazione diversi da quelli di cui è dotata la stazione di lavoro; disattivare, anche temporaneamente, il sistema antivirus; aprire sessioni di lavoro tramite modem da stazioni di lavoro connesse alla rete aziendale.

b) Utilizzo rete aziendale

L'accesso alla rete aziendale è subordinato al possesso di un identificativo utente (ID) e di una password (PW). Il rilascio di ID e PW è chiesto dall'utente ai sistemi informativi che valutano la richiesta e se motivata provvedono ad attivare l'utente; su base personale ed esclusivamente per ragioni e finalità connesse alle attività lavorative del richiedente.

La prima password è comunicata dai sistemi ai all'interessato, il quale è tenuto a cambiarla alla prima connessione. La password personale è nota esclusivamente al titolare della ID collegata, deve essere custodita con diligenza e non deve essere comunicata a terzi, neppure temporaneamente.

La password è definita liberamente dal titolare nel rispetto dei seguenti requisiti: deve essere composta da almeno 8 caratteri diversi tra loro; non deve essere uguale alla ID o al nome o cognome del titolare; deve essere sostituita periodicamente.

Qualora un utente ritenesse compromessa la segretezza della propria PW dovrà informare immediatamente i sistemi informativi e chiedere di poterla sostituire con una nuova.

A livello generale è vitato quindi: accedere abusivamente ai servizi di rete; utilizzare PW altrui o far utilizzare la propria a terzi; diffondere o detenere abusivamente PW; violare la sicurezza di archivi e computer; lasciare incustodite sessioni attive; utilizzare sessioni di lavoro di altri utenti.

c) Sicurezza dei dati

È compito di ciascun utente: proteggere i documenti ritenuti importanti e comunque riservati; custodire file/dati o comunque ogni informazione aziendale in posti sicuri e non facilmente accessibili ai terzi; non riprodurre né divulgare alcuna informazione/dato aziendale senza esplicita autorizzazione del responsabile di riferimento e comunque delle funzioni consortili preposte; non intercettare, alterare, impedire o interrompere comunicazioni di altri utilizzatori sulla rete o installare apparecchiature e sistemi idonei a tale scopo.

d) Utilizzo internet

L'utilizzo di internet è funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa; pertanto, un uso personale dello strumento, anche se ammesso, deve essere fatto con estrema moderazione e non a discapito dell'attività lavorativa.

Nel caso si verificasse la necessità di scaricare programmi, o loro aggiornamenti, per motivi connessi all'attività lavorativa, è necessario rivolgersi ai Sistemi Informativi ed in ogni caso bisogna: verificare il possesso dei necessari diritti d'uso; verificare la compatibilità con i software installati; non violare regole di *copyright* o assimilabili.

e) Posta elettronica

L'utilizzo dell'indirizzo di posta per comunicazioni esterne è consentito per fini lavorativi senza alcuna restrizione, mentre un uso moderato è permesso per fini privati con l'avvertenza di rispettare gli stessi principi, in termini di forma e contenuto, che caratterizzano l'uso dello strumento per fini

lavorativi.

L'utilizzo di account di posta diversi da quello consortile è consentito solo se utilizzato mediante accesso web (utilizzando il browser Internet).

Ogni messaggio e informazione inviati dall'utente, è identificabile ed attribuibile al Consorzio e pertanto, tutte le comunicazioni inviate devono essere conformi agli interessi di CONAI, nonché rispettose degli indirizzi e degli orientamenti espressi dallo stesso.

L'utente è tenuto a rispettare la riservatezza delle comunicazioni ricevute dagli altri utenti ed è fatto divieto di inviare messaggi di posta elettronica o altre comunicazioni elettroniche che dissimolino l'identità del mittente o del Consorzio.

f) Corretto utilizzo della rete

I sistemi informativi consortili non possono essere utilizzati per trasmettere, ricevere o memorizzare comunicazioni di natura discriminatoria, oscena, diffamatoria e comunque contraria alla legge, alle politiche e all'organizzazione di CONAI.

In caso di malfunzionamenti sui sistemi informativi, CONAI si riserva il diritto di analizzare eventuali messaggi o file responsabili del malfunzionamento, intraprendendo ogni azione necessaria alla salvaguardia del sistema e della funzionalità operativa dello stesso.

g) Violazione della sicurezza dei sistemi

Tutte le possibili violazioni della sicurezza dei sistemi debbono essere comunicate tempestivamente al responsabile dei Sistemi Informativi. Gli utenti sono tenuti ad informare l'ufficio sistemi informativi qualora si verificano furti, danneggiamenti o smarrimenti di materiale informatico o di informazioni e dati di proprietà del Consorzio. Il mancato rispetto delle suddette direttive generali di comportamento è suscettibile di sanzioni, secondo quanto previsto dal presente Modello.

4.5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, controlli a campione sulle Attività Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole ed ai principi dettati dal presente Modello. Per agevolare e standardizzare le attività di controllo, l'OdV si avvale di apposite *check-list*.



5. Reati tributari

5.1. Analisi dei processi sensibili in relazione alla possibile commissione di reati tributari.

Le fattispecie di reato astrattamente rilevanti per il Consorzio, tra quelle previste all'articolo 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 quali possibili reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, sono riportate nell'apposito Allegato "Reati tributari".

La seguente Tabella, secondo lo schema utilizzato per tutte le fattispecie di reato rilevanti descritte nella Parte Speciale del presente Modello, segnala, per ciascuna delle suddette fattispecie, la presenza di potenziali criticità per il Consorzio. È stata indicata la presenza, o meno, di processi all'interno dei quali può generarsi l'ipotesi di reato oggetto dello schema (qualificandoli come processi sensibili in caso di presenza) e se sono poste in essere procedure gestionali (che definiscono principi e regole generali cui attenersi per la gestione del processo) e/o operative (che definiscono attività, funzioni e compiti di specifiche attività) a garanzia di un presidio sistematico e continuo di controllo.

	Processo potenzialmente sensibile in CONAI	Presenza procedure/ istruzioni
Reati Tributari		
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2 bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	SI	SI
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	SI	SI
Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	SI	SI
Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	SI	SI
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2 bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	SI	SI
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	SI	SI
Indebita compensazione (art. 10- <i>quater</i> , D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	SI	SI
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	SI	SI

Nello specifico, sono parse potenzialmente in grado di ingenerare rischi, in ordine alla eventuale commissione di reati tributari previsti dal Decreto e specificati dell'apposito Allegato, le seguenti attività del Consorzio:

- 1) attività relative al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- 2) attività riguardanti il processo di redazione del bilancio annuale;
- 3) attività attinenti alla gestione del ciclo attivo;
- 4) attività di finanza e tesoreria.

Attualmente, la prevenzione dei comportamenti potenzialmente in grado di dar vita a reati tributari si realizza in CONAI attraverso specifiche e dettagliate procedure che regolano rigidamente i comportamenti da tenere e da osservare per far sì che vengano rispettati i requisiti previsti dalla legge in materia fiscale.

Inoltre, ulteriore presidio idoneo è certamente identificabile nel Codice Etico, che racchiude principi generali di comportamento che, si ritiene, soddisfano anche le esigenze preventive richieste dall'introduzione dei reati tributari quali reato presupposto della responsabilità dell'ente.

5.2. Soggetti interessati dall'attività di monitoraggio e gestione del rischio

In relazione alle aree di attività "sensibili" individuate nel paragrafo precedente, possono essere indicati quali "soggetti a rischio di commissione di un reato", tutti coloro i quali, all'interno di CONAI, partecipano istituzionalmente allo svolgimento di tali attività. In particolare, dall'analisi dell'organigramma del Consorzio, è emersa la situazione descritta nella tabella seguente:

Attività/Processo “sensibile”	“Soggetti a rischio-reato”
Attività relative al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente • Direttore Generale • Collegio Sindacale • Responsabile e Addetti Amministrazione e Contabilità
Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio annuale e delle comunicazioni consortili annuali e infra-annuali	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente / Consiglio di Amministrazione • Direttore Generale • Area Affari Legali • Responsabile e Addetti Amministrazione e Contabilità
Attività attinenti alla gestione del ciclo attivo	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore Generale • Responsabile e Addetti Area Legale • Responsabile e Addetti Ufficio Anagrafe Consorziati • Responsabile e Addetti Area Consorziati • Responsabile e Addetti Amministrazione e Contabilità • Responsabile e Addetti Settore Tecnico • Responsabile e Addetti Recupero Crediti • Addetti Area Controlli
Attività di finanza e tesoreria	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente / Consiglio di Amministrazione • Direttore Generale • Responsabile Area Legale • Collegio Sindacale • Responsabile Amministrazione e Contabilità

5.3. Sistema dei controlli preventivi attualmente presente in CONAI

In relazione agli elementi emersi in sede di “mappatura del rischio”, CONAI adotta specifici modelli comportamentali destinati a standardizzare la formazione e l'attuazione dei processi decisionali in ciascun ambito ritenuto “sensibile”.

Il presente paragrafo individua l'insieme di “procedure” e presidi di controllo che l'agente, ove voglia commettere l'illecito, sarà costretto a violare. La tabella seguente associa ad ogni attività “sensibile” la relativa procedura operativa adottata in CONAI.

Attività/processo “sensibile”	Procedura di riferimento
Attività relative al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali	Calcolo imposte e presentazioni dichiarazioni fiscali; Gestione del ciclo attivo; Bilancio; Gestione organi e cariche sociali; Rapporti con la Pubblica Amministrazione; Rapporti con sindaci e società di revisione.
Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio annuale e delle comunicazioni consortili annuali e infra-annuali	Bilancio; Gestione organi e cariche sociali.
Attività attinenti alla gestione del ciclo attivo	Gestione del ciclo attivo; Rapporti con i consorziati; Statuto CONAI; Regolamento assembleare.
Attività di finanza e tesoreria	Finanza e tesoreria; Gestione organi e cariche sociali Regolamento assembleare.

Ciascuna procedura individua, per ogni operazione a rischio, i soggetti tenuti ad autorizzare l'operazione, registrarla e/o verbalizzarla e/o archivarla, eseguirla, controllarla.

5.4. Divieti

Gli Organi Consortili, i Dirigenti, i Dipendenti, i Collaboratori esterni di CONAI, sono tenuti ad osservare – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure, nel Codice Etico, nelle Linee Guida *Compliance Antitrust* e nelle specifiche clausole inserite nei contratti – i principi generali indicati nel seguito.

È fatto divieto di:

- a) Omettere o ritardare la presentazione di dichiarazioni fiscali del Consorzio;
- b) indicare nelle dichiarazioni fiscali del Consorzio elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- c) indicare nelle dichiarazioni fiscali del Consorzio, compiendo operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi, crediti o ritenute fittizie;
- d) registrare nelle scritture contabili obbligatorie documenti falsi;
- e) detenere ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria documenti falsi;
- f) emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- g) occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- h) alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti su beni consortili idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva di eventuali debiti tributari del Consorzio;
- i) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- j) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- k) utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. 241/1997, crediti inesistenti o non spettanti;
- l) alienare simulatamente o compiere altre operazioni fraudolente su beni del Consorzio o di terzi ai fine di rendere in tutto o in parte inefficaci eventuali procedure di riscossione coattiva;
- m) indicare dati o informazioni non veritieri relativamente ad elementi attivi o passivi, nella documentazione presentata ai fini di accedere a procedure di transazione fiscale o nell'ambito delle stesse

Da quanto sin qui previsto, deriva l'espresso obbligo a carico degli Organi consortili, dei Dipendenti, degli Organi di Controllo, dei Collaboratori esterni e dei Consulenti di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, alla formazione del bilancio, alla gestione del ciclo attivo e a quelle di finanza e tesoreria;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla normativa fiscale e, in particolare, provvedere al puntuale e corretto adempimento degli obblighi fiscali gravanti su CONAI;
- c) non apportare modifiche ai documenti archiviati, in modo da ostacolare la tracciabilità delle decisioni assunte e dei procedimenti seguiti;
- d) informare l'Organismo di Vigilanza in caso di profili di anomalia nei rapporti finanziari con fornitori/consorziati in relazione alle modalità, al luogo o ai destinatari dei pagamenti;
- e) con riferimento alla gestione finanziaria, assicurare la tracciabilità di tutte le operazioni monetarie, provvedendo altresì allo svolgimento dei controlli necessari a garantire la trasparenza dei flussi finanziari (ad esempio, frequente riconciliazione dei dati contabili; separazione e segregazione dei compiti, in particolare tra coloro che decidono gli acquisti e coloro che dispongono i pagamenti; elaborazione e conservazione di un efficace supporto documentale per assicurare la ricostruibilità *ex post* dei processi decisionali, ecc.).

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi è suscettibile di sanzioni, secondo quanto previsto dal presente Modello.

5.5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, controlli a campione sulle Attività Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole ed ai principi dettati dal presente Modello. Per agevolare e standardizzare le attività di controllo, l'OdV si avvale di apposite *check-list*.



6. Altre fattispecie illecite

6.1. Analisi dei processi sensibili in relazione alla possibile commissione di altre fattispecie illecite.

Numerose fattispecie di reato, tra quelle previste nel D. Lgs. 231/01 quali possibili reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, non sono da ritenersi rilevanti, nemmeno in via astratta, per il Consorzio. Come riportato nella matrice rischio-reati, la peculiare operatività di CONAI – che funge da raccordo istituzionale tra i vari consorzi di filiera, senza svolgere attività materiali nel campo della produzione, trattamento, recupero di imballaggi – fa sì che la realizzazione di diverse categorie di reati-presupposto non sia neppure teoricamente ipotizzabile all'interno di CONAI.

Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie: Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); Reati di falso nummario (art. 25-bis); Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1); Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1); Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies); Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies); Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octis.1)³⁰; Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies); Reati ambientali (art. 25-undecies); Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies); Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies); Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies); Delitti in materia di contrabbando (art. 25-sexiesdecies); Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies); Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies) e Reati transnazionali.

Viceversa, è parso possibile configurare il rischio (quanto meno teorico), di commissione di reati contro l'amministrazione della giustizia (art. 25-decies) e, all'interno dei reati ambientali, della sola fattispecie di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U. Ambientale, in relazione alla limitata gestione dei rifiuti prodotti nella sede del Consorzio).

Infine, per quanto riguarda gli illeciti connessi alla reimmissione nell'economia legale di utilità derivanti da condotte delittuose (art. 25-octies), si è ritenuto che la fattispecie di «Autoriciclaggio» introdotta all'art. 648 ter.1 cod. pen., ad opera della l. n. 186/2014), possa astrattamente rilevare anche per le attività svolte da CONAI.

Infatti, sebbene le più recenti Linee Guida elaborate da Confindustria sul punto abbiano segnalato – sulla scorta di alcune autorevoli interpretazioni – che l'ente possa essere chiamato a rispondere di autoriciclaggio esclusivamente laddove il delitto presupposto, che abbia generato i proventi illeciti, sia già di per sé compreso nel catalogo dei reati che possono far scattare la sua responsabilità, è apparso maggiormente prudentiale, in un'ottica di estrema cautela per CONAI, ritenere che l'art. 25-octies possa operare anche qualora le utilità illecite, oggetto di autoriciclaggio, derivino da un delitto diverso da quelli compresi nell'elenco del d. lgs. n. 231/2001.

Pertanto, si è ritenuto di monitorare le aree di possibile rischio partendo dall'ipotesi che, nel caso di

³⁰ Anche così come integrati dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 137/2023, la quale ha aggiunto ai reati presupposto previsti dall'art. 25-octies. del D. Lgs. 231/2001 il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p.

sostituzione, trasferimento o reimpiego nell'ambito delle attività di CONAI (restano esclusi, invece, eventuali utilizzi personali, per finalità di mero godimento individuale) di utilità derivanti da un delitto commesso da un soggetto appartenente al Consorzio, anche CONAI potrebbe essere chiamato a risponderne, ai sensi del Decreto.

All'esito dell'attività di *risk assessment*, sono stati individuati anche reati tributari originariamente non richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto – tanto quelli commessi in tema di dichiarazione (artt. 4 e 5, D. Lgs. 74/2000, oggi ricompresi – come visto – entro il limite della commissione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri), quanto di versamento di imposte (artt. 10-*bis* e 10-*ter*, D. Lgs. 74/2000) – quale ambito delittuoso potenzialmente in grado di generare utilità suscettibili di essere autoriciclate nell'ambito delle attività di CONAI. Per ridurre il rischio che anche tali reati possano essere commessi, si è provveduto a formalizzare l'apposita Procedura, già in richiamata in precedenza, dedicata al «*calcolo delle imposte e presentazione delle dichiarazioni fiscali*».

Inoltre, una particolare attenzione alla trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari – già considerate nell'ottica di prevenire la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione – è da ritenersi un elemento fondamentale per la prevenzione dei comportamenti di autoriciclaggio, visto che il delitto di cui all'art. 648-*ter*.1 cod. pen. necessita, per poter essere realizzato, di una condotta concretamente idonea ad ostacolare l'attività di accertamento della natura illecita del provento.

6.2. Soggetti interessati dall'attività di monitoraggio e gestione del rischio

In relazione alle aree di attività “sensibili” individuate nel paragrafo precedente, possono essere indicati quali “soggetti a rischio di commissione di un reato”, tutti coloro i quali, all'interno di CONAI, svolgono una funzione apicale o subordinata.

6.3. Divieti

Trattandosi di rischi meramente teorici o di portata estremamente ridotta, CONAI non ha adottato presidi specifici di controllo (con l'unica eccezione, per l'autoriciclaggio, della Procedura dedicata al «*calcolo delle imposte e presentazione delle dichiarazioni fiscali*»). Tuttavia, al fine di limitare al massimo la possibilità che si verificano reati come quelli presi in esame nella presente Parte Speciale, CONAI detta una serie di direttive generali di comportamento alle quali si devono attenere gli Organi Consortili, i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori esterni del Consorzio. In particolare:

a) Reati contro l'amministrazione della giustizia:

È espressamente vietato qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale sia di coloro che svolgono funzioni subordinate, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di condotte che inducano taluno a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ovvero la tenuta di comportamenti in grado di interferire con il corretto svolgimento di specifiche attività dell'autorità giudiziaria, sia in fase investigativa sia in fase processuale.

Da quanto detto in precedenza deriva l'espresso divieto a carico sia dei soggetti apicali che subordinati, al fine di prevenire la commissione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 25-*decies* del Decreto, di indurre, con violenza o minaccia o con l'offerta o promessa di denaro o di altra utilità, i soggetti chiamati davanti all'Autorità Giudiziaria, a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci, utilizzabili in un procedimento penale ovvero aiutare chiunque ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

b) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:

CONAI non interviene direttamente in alcun modo nella realizzazione di attività che possano impattare con il mantenimento inalterato di siti o habitat protetti. Tuttavia, poiché i rifiuti prodotti in un ambiente ad uso ufficio sono classificabili come urbani e assimilati, corre l'obbligo, in base alla normativa vigente a livello nazionale (D. Lgs. 152/06) e locale (Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale del Comune di Milano Approvato con deliberazione C.C. n.118 del 6/11/2000 e modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 26/3/2002; Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma, approvato con deliberazione C.C. n. 105 del 12 maggio 2005), di effettuare la raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti.

Ai fini dei suddetti regolamenti i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani: a) carta e cartone; b) vetro; c) plastica (piccole dimensioni); d) altri tipi di plastica; e) metallo (piccole dimensioni: ad esempio, lattine); f) altri tipi di metalli; g) legno; h) rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (esclusi olii di frittura); i) abiti; j) prodotti tessili.

Sono altri rifiuti urbani: a) rifiuti di mercati; b) imballaggi primari e secondari: sono assimilati solo per l'utenza che utilizza il prodotto imballato; c) imballaggi secondari - sono assimilati anche per l'utenza che commercia il prodotto imballato solo qualora si tratti di materiale raccolto in modo differenziato dal Gestore del Servizio Pubblico (ad. esempio: cartone, cassetame).

Sono rifiuti urbani pericolosi: a) vernici, inchiostri, adesivi; b) solventi; c) prodotti fotochimici; d) pesticidi; e) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; f) batterie a pile; g) medicinali; h) siringhe giacenti sulle aree pubbliche; i) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

provenienti da utenze collettive; j) accumulatori esausti.

Tutti i soggetti operanti all'interno di CONAI, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni (ed in particolare quelle riconducibili al processo di approvvigionamento), sono a conoscenza dell'obbligo di attenersi alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità di detta raccolta.

Le funzioni appartenenti al processo di approvvigionamento garantiscono l'attivazione delle disposizioni attraverso la stipula di apposite convenzioni con enti/soggetti esterni autorizzati alla raccolta di cartucce esauste / contenitori toner.

Da quanto detto in precedenza deriva l'obbligo a carico dei Dipendenti, dei Collaboratori esterni e dei Consulenti di CONAI di:

- effettuare con diligenza la raccolta differenziata per le tipologie di rifiuti sopra elencati;
- attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle convenzioni con gli enti/soggetti esterni autorizzati alla raccolta e smaltimento dei rifiuti (per i responsabili del processo di approvvigionamento).

Il mancato rispetto delle suddette direttive generali di comportamento è suscettibile di sanzioni, secondo quanto previsto dal presente Modello.

c) Autoriciclaggio

È fatto espresso obbligo, a carico degli organi consortili, dei dipendenti, degli organi di controllo, dei collaboratori esterni e dei consulenti di:

- conservare la documentazione attraverso la quale sia ricostruibile la formazione di un atto e i relativi passaggi autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. La conservazione dovrà essere effettuata in modo tale da consentire la ricostruzione della cronologia degli eventi;
- rispettare il principio secondo cui non vi deve essere sovrapposizione tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle Procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- non apportare modifiche ai documenti archiviati, in modo da ostacolare la tracciabilità delle decisioni assunte e dei procedimenti seguiti;
- informare l'Organismo di Vigilanza in caso di profili di anomalia nei rapporti finanziari con fornitori/consorziati in relazione alle modalità, al luogo o ai destinatari dei pagamenti;
- provvedere al puntuale e corretto adempimento degli obblighi fiscali gravanti su CONAI, nel rispetto delle normative vigenti;
- con riferimento alla gestione finanziaria, assicurare la tracciabilità di tutte le operazioni monetarie, provvedendo altresì allo svolgimento dei controlli necessari a garantire la trasparenza dei flussi finanziari (ad esempio, frequente riconciliazione dei dati contabili; separazione e segregazione dei compiti, in particolare tra coloro che decidono gli acquisti e coloro che dispongono i pagamenti; elaborazione e conservazione di un efficace supporto documentale per assicurare la ricostruibilità *ex post* dei processi decisionali, ecc.).

6.4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, controlli a campione sulle Attività Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole ed ai principi dettati dal presente Modello. Per agevolare e standardizzare le attività di controllo, l'OdV si avvale di apposite *check-list*.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, si sottolinea, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

Esempio: uno o più dipendenti, cui sia stata affidata la gestione di fondi conferiti per scopi formativi o ambientali, utilizzano parte di tali fondi per coprire spese di rappresentanza.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Tale ipotesi si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso non ha rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si sottolinea infine che tale ipotesi di reato è subordinata rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: un Dipendente, allo scopo di ottenere un'erogazione da parte della Comunità Europea, presenta alla competente Autorità dei documenti falsamente attestanti l'esistenza in capo al Consorzio di un requisito indispensabile per l'ottenimento del contributo.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Il reato ha un profilo di rischio assolutamente trascurabile ai fini del D.Lgs. 231/01. La fattispecie si riferisce infatti a determinati soggetti qualificati. La responsabilità dell'azienda potrà aversi solo nei casi in cui un dipendente od un agente, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione

Il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio ovvero conforme a tali doveri.

La corruzione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è considerata sotto un duplice profilo: *corruzione attiva* allorché un dipendente della società corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima; *corruzione passiva* allorché un dipendente della società, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest'ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, interesse o vantaggio dell'ente.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione. Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Esempio: un Dipendente del Consorzio offre una somma di denaro a un funzionario di un ufficio pubblico – che la accetta – allo scopo di ottenere rapidamente il rilascio di un provvedimento amministrativo dovuto, necessario per l'attività del Consorzio.

- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Esempio: un Dipendente del Consorzio offre una somma di denaro a un funzionario di un ufficio pubblico – che la accetta – allo scopo di ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo illegittimo, utile per l'attività del Consorzio.

- Art. 319 bis. Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della

- Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2. ai funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere

reclusione è da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Esempio: un Dipendente offre un'ingente somma ad un magistrato per ottenere una pronuncia favorevole al Consorzio nel procedimento in cui lo stesso è parte processuale.

- Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

Esempio: un Dipendente, sollecitato dal funzionario di un ufficio pubblico, accetta di corrispondere una somma di denaro per ottenere un vantaggio non dovuto a favore del Consorzio.

- Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'articolo 319ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Esempio: un Dipendente del Consorzio offre una somma di denaro a un funzionario di un ufficio pubblico – che non la accetta – allo scopo di ottenere rapidamente il rilascio di un provvedimento amministrativo dovuto, necessario per l'attività del Consorzio.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico

un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Esempio: Un Dirigente del Consorzio dà o promette denaro o altra utilità a un membro della Commissione europea affinché lo stesso blocchi un procedimento nei confronti del Consorzio in relazioni a possibili violazioni della normativa in materia di concorrenza.

- Art. 322 ter c.p. Confisca

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322 bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322 bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati

a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

- Art. 322-quater c.p. Riparazione pecuniaria

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

Esempio: un Dipendente del Consorzio offre una somma di denaro a un funzionario di un ufficio pubblico – che non la accetta – allo scopo di ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo illegittimo, utile per l'attività del Consorzio.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio si chiarisce che la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Turbata libertà degli incanti. (art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

La disposizione delinea un reato di pericolo che si realizza quando taluno pone in essere un comportamento (scopito dalle modalità vincolate della condotta violenta, minacciosa, collusiva, dell'offerta di doni o promesse o comunque di comportamenti connotati in senso fraudolento) che siano anche solo idonei a influenzare l'andamento di una gara pubblica, senza che sia necessario accertare l'effettiva alterazione dei risultati della stessa.

Secondo un consolidato orientamento interpretativo, il reato si configura in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il *nomen iuris* conferito alla procedura e anche in assenza di formalità (cfr. Cass. pen., Sez. VI, Sent., 22 luglio 2011, n. 29581 e Cass. pen., Sez. VI, Sent., 28 gennaio 2008, n. 13124).

Esempio: un esponente del Consorzio minaccia un potenziale competitor di CONAI o di un consorziato affinché questi non partecipi a una procedura selettiva pubblica.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. (art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La fattispecie presenta modalità di condotta simili alla precedente ma è intesa a intervenire in una fase antecedente del procedimento amministrativo che conduce alla gara, riguardando la fase di indizione della stessa e, precisamente, quella di definizione e approvazione del relativo bando. L'art. 353-bis c.p. punisce, infatti, il comportamento di coloro che, con la collusione o l'esercizio di violenza o minacce nei confronti della stazione appaltante, cercano di far redigere bandi di gara dai requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali partecipanti, in violazione della libera concorrenza e dell'interesse pubblico alla individuazione del concorrente più competitivo.

Esempio: un esponente del Consorzio promette denaro o altre utilità al funzionario di una stazione appaltante per ottenere da lui/lei in anticipo informazioni relative alla determinazione dei requisiti di gara e per influenzarne la formulazione a vantaggio del Consorzio o di terzi.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente (art. 355 c.p.), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente (art. 355 c.p.).

Il Reato si configura nel caso in cui un ente ponga in essere una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti dalla stipulazione di contratti di pubbliche forniture. Pertanto, la norma punisce tutte le condotte caratterizzate da modalità elusive degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico. Il Reato è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.).

Secondo l'orientamento interpretativo più recente, perché il reato possa sussistere occorre che l'inadempimento manifesti una certa gravità, sia cioè idoneo ad incidere sullo svolgimento del rapporto con la P.A. Diversamente da quanto previsto per il reato di truffa; invece, non occorre che la condotta abbia tratto in inganno il committente o abbia dissimulato i vizi della fornitura, essendo sufficiente la malafede del fornitore nell'adempimento

Esempio: a seguito di un contratto di somministrazione con un ente pubblico il Consorzio eroga un servizio difforme da quello pattuito nel contratto.

Truffa

I reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Le fattispecie di truffa rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Art. 640 Truffa.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della

- Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,

multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

Esempio: un Dipendente, allo scopo di ottenere un'autorizzazione amministrativa, induce in errore i pubblici ufficiali incaricati, facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Esempio: un Dipendente, allo scopo di ottenere delle erogazioni pubbliche per il Consorzio, induce volontariamente in inganno i pubblici funzionari dell'ufficio competente a decidere della domanda attraverso il concorso di soggetti terzi, i quali attestino l'esistenza di situazioni fittizi

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Per sistema informatico deve intendersi l'hardware ed il software che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni. Per sistema telematico si intende l'insieme di elementi, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale.

Esempio: un Dipendente, allo scopo di ottenere vantaggi o minori oneri per il Consorzio, si introduce senza autorizzazioni all'interno di una rete informatica di un ente pubblico e altera i dati o le informazioni in essa contenuti.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Con la L. 9 gennaio 2019, n. 3, il legislatore italiano ha inserito anche l'illecito di cui all'art. 346-bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001. Si noti, peraltro, che con la medesima novella è stato abrogato, nel Codice penale, il reato di millantato credito (prima previsto all'art. 346 c.p.), facendo tuttavia "confluire" tale condotta illecita nel rinnovato testo dell'art. 346-bis c.p.

Esempio: un Dipendente, allo scopo di ottenere vantaggi o minori oneri per il Consorzio, sfruttando la sua amicizia con un pubblico ufficiale, riceve da un consociato una remunerazione indebita come prezzo della propria mediazione illecita tra i due.

Ente della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. A titolo di esempio, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali: Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate.
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: Inps, Cnr, Inail, Inpdai, Istat, Enasarco, Asl, Inpdap;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Rai.

Si sottolinea che non tutte le persone fisiche che agiscono con gli enti indicati, sono soggetti nei confronti dei quali si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio", è necessario far riferimento alla definizione fornita dal Codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito

dell'applicazione pratica. In particolare, l'art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di indicatori del carattere pubblicistico dell'ente. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

ALLEGATO 2: REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali

- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- Art. 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del Codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità

dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis

- Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio: Il Consiglio di Amministrazione ignora l'indicazione del Direttore amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un Consorziato ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul fondo consortile (artt. 2446 e 2447 c.c.).

Il reato di false comunicazioni sociali si concretizza nell'esposizione, all'interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai Consorziati, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Consorzio.

Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito da chi la pone

in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Inoltre, occorre che le informazioni false o omesse siano concretamente idonee ad indurre in errore, circa la situazione del Consorzio, coloro ai quali le comunicazioni sono indirizzate; pertanto, esse devono essere rilevanti, e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione di tale situazione.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

Impedito controllo (art. 2625, II comma, c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini della responsabilità dell'ente la fattispecie considerata è quella prevista dal secondo comma. Infatti, nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica, non integra un reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa. Si sottolinea che il fatto deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio del Consorzio e non, ad esempio, di amministratori o di una parte della compagine consortile. Anche in questo caso viene sanzionata la condotta illecita degli amministratori, riconoscendo una particolare tutela alle attività di controllo, oltre che da parte dei soci o dei sindaci, anche da parte della società di revisione. L'elemento oggettivo è quindi costituito da qualsiasi comportamento commissivo o omissivo, ovvero ogni tipo di comportamento che si risolva in un diniego o attui un'opera diretta a ostacolare la ricerca. L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico.

Esempio: Un funzionario dell'ente non fornisce ad un membro del Collegio Sindacale i documenti da questo richiesti nell'esercizio delle proprie attività di controllo, quali, ad esempio, i documenti concernenti le azioni legali intraprese per il recupero di crediti.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Esempio: L'assunzione di una delibera che compensi un debito del consorziato nei confronti dell'ente con il credito di conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del consorziato medesimo, realizzando in pratica una restituzione indebita del conferimento.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato si verifica in due ipotesi:

- a) nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.
- b) nel caso in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Esempio: L'assunzione di una delibera che stabilisca la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

In tale fattispecie di reato va osservato il passaggio da una ipotesi di reato di pericolo presunto a quella di danno. In particolare, affinché si configuri il reato è necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni descritte sia consequenzialmente connesso “il danno ai creditori”. Ancora maggiore evidenza acquista la rilevanza “privatistica” dell’attuale fattispecie penale se si considera che la stessa è accompagnata dalla previsione della procedibilità a querela del danneggiato nonché da una causa di estinzione del reato costituita dal “risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio”.

Si precisa inoltre che la condotta criminale è costituita dalla intenzionalità di violare le disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria,

Si tratta di un reato “proprio” che può essere commesso solo dagli amministratori.

È interessante rilevare come l’attuale formula aperta consente di ipotizzare la concretizzazione di questo reato anche nel caso in cui l’amministratore abbia proceduto alle descritte operazioni in situazione di conflitto di interessi con la società ed in violazione delle disposizioni previste al novellato art. 2634 cod. civ. (infedeltà patrimoniale).

Esempio: gli Amministratori danno luogo ad una operazione straordinaria di fusione, senza rispettare la procedura prevista dall'articolo 2503 c.c. a garanzia dei creditori.

Formazione fittizia del fondo consortile (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale del Consorzio mediante attribuzione di quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del fondo consortile; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Esempio: Gli Amministratori danno luogo a un aumento del fondo consortile per mezzo dell'offerta di quote per un valore inferiore a quello dichiarato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della

concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata nella G.U. n. 265 del 13.11.2012, riconduceva il comma 3 dell'art. 2635 c.c., così come modificato dal comma 76 della stessa, tra i reati societari dell'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

La novità principale introdotta dal Legislatore era la previsione della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote a carico della società a cui appartiene il "soggetto corruttore": infatti si prevedeva la responsabilità per le imprese che corrompono, ma non per le imprese che vengono corrotte.

Conseguentemente, ai fini della responsabilità del D.Lgs. 231/01, rilevava solo il comportamento di coloro i quali danno e/o promettono denaro o utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati, nell'interesse dell'ente di appartenenza (si ricorda in proposito che l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 non contempla tra i presupposti oggettivi il vantaggio, ma solo l'interesse).

Successivamente il D.Lgs. n. 38/2017 ha novellato la disciplina della corruzione tra privati, modificando la fattispecie di corruzione, introducendo il reato di istigazione alla corruzione all'art. 2635 bis, inasprendo il regime sanzionatorio (pene per gli autori delle condotte, sanzioni amministrative per gli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, sanzioni accessorie).

Il Decreto mira a rispondere al Rapporto di valutazione sull'Italia del *Group of States Against Corruption* (GRECO istituito dal Consiglio di Europa in occasione dell'approvazione della convenzione penale sulla corruzione) del 20-23 marzo 2012, che evidenziava i profili critici dell'art. 2635 del Codice civile nella versione antecedente alla riforma della Legge n. 190/2012 che, poi, non li aveva del tutto risolti.

In particolare, al terzo comma dell'art. 2635, rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, è riscritta la corruzione attiva tra privati prevedendo la punibilità allo stesso titolo del soggetto "estraneo" che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti a persone indicate nel primo e secondo comma (quest'ultimo, relativo all'ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto di cui al primo comma). Anche tale fattispecie incriminatrice (con la correlata ipotesi sanzionatoria) viene estesa alle condotte realizzate nei confronti di coloro che nell'ambito organizzativo dell'ente o della società esercitano a qualsiasi titolo funzioni di direzione non apicali già menzionate al primo comma dell'articolo in esame.

Esempio: Un appartenente all'organizzazione del Consorzio offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta a un soggetto che faccia parte di un ente privato affinché costui – nell'interesse del Consorzio – compia un qualunque atto contrario ai propri doveri o agli obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente entro il quale opera. Affinché vi sia il reato la promessa deve essere accettata (se rifiutata, si applica l'art. 2635 bis c.c.).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Il reato di istigazione alla corruzione tra privati consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità ai soggetti indicati al comma 1, dell'art. 2635 senza che l'offerta venga accettata. Come per l'art. 2635, anche in questo caso è prevista l'ipotesi che i medesimi soggetti "sollecitano" per sé o per altri, anche per interposta persona, la promessa o la dazione di denaro/utilità e che la sollecitazione non venga accettata.

Si tratta di un ulteriore aumento della risposta legislativa alla gravità del reato di corruzione in quanto si intende punire anche l'offerta/sollecitazione che non venga accettata e non si concluda con l'accordo corruttivo.

Come per l'art. 2635, anche in questo caso è prevista l'ipotesi che i medesimi soggetti "sollecitano" per sé o per altri,

anche per interposta persona, la promessa o la dazione di denaro/utilità e che la sollecitazione non venga accettata. Si tratta di un arretramento del momento consumativo rispetto alla conclusione dell'accordo corruttivo.

La riforma allinea le disposizioni del Codice civile e del Codice penale, laddove all'art. 322 c.p. è già prevista e punita come autonoma figura criminosa l'Istigazione alla corruzione, superando la questione della punibilità del tentativo a compiere il delitto di cui all'art. 2635 c.c.

Esempio: Un appartenente all'organizzazione del Consorzio offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta a un soggetto che faccia parte di un ente privato affinché costui – nell'interesse del Consorzio – compia un qualunque atto contrario ai propri doveri o agli obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente entro il quale opera. Affinché vi sia il reato la promessa deve essere rifiutata (se accettata, si applica l'art. 2635 c.c.).

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In questo caso la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Questo rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'"ente". Il comportamento tipico prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Si sottolinea che il legislatore ha mutato la natura del reato in esame, che, da propria, quale era nella vecchia formulazione (soggetti attivi erano solo gli amministratori), diviene comune. Il legislatore ha considerato così meritevole di sanzione anche il comportamento di coloro che non rivestono la qualifica di amministratori, quindi, ad esempio, i consorziati.

Esempio: Gli Amministratori, al fine di ottenere una pronuncia favorevole dell'Assemblea, predispongono e producono nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerare falsa "quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare". Per altri artifici si deve intendere "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

Esempio: La diffusione della notizia falsa circa il prossimo raggiungimento di un accordo commerciale tra il Consorzio e una società, notizia in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli della società stessa.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, I e II comma c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con

altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Questa fattispecie di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le numerose ipotesi (di comportamento criminoso) di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità. È così completata, secondo il legislatore, la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali.

Esempio: Gli Amministratori espongono fatti materiali non rispondenti al vero nelle comunicazioni agli enti di controllo, circa la consistenza patrimoniale del fondo consortile.

ALLEGATO 3: REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 09.04.2008, N. 81)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Esempio: il Consorzio prende in locazione un immobile per ampliare i propri spazi, adibendolo immediatamente a luogo di lavoro e rinviando la messa a norma di taluni impianti. In conseguenza di ciò, si verifica un incendio a causa di un malfunzionamento di un impianto e un Dipendente decede.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Esempio: il Consorzio acquista un immobile, che adibisce immediatamente a luogo di lavoro rinviando la messa a norma di taluni impianti, così da liberare entro il termine convenuto un immobile in affitto. A causa di un malfunzionamento impiantistico un Dipendente subisce un infortunio con prognosi di più di quaranta giorni.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da sei a dodici anni se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

ALLEGATO 4: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Esempio: Si può ipotizzare un esempio comune a tutte le fattispecie descritte in questo Allegato, immaginando che un funzionario dell'ente, addetto ai sistemi informativi, acceda abusivamente a (e/o danneggi i dati contenuti in) una banca dati informatica di un'amministrazione pubblica, per acquisire informazioni che agevolino il Consorzio rispetto ad altri enti ai fini dell'acquisizione di un determinato servizio.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a E euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqüies* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-*quater*.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqüies* c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità

ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

ALLEGATO 5: REATI TRIBUTARI

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 124/2019 (c.d. decreto fiscale), ha previsto l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto anche taluni reati tributari, tra cui spicca il novellato art. 2 del D.Lgs. 74/2000. La fattispecie attualmente vigente sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi (ad es., l'IRES) o l'I.V.A., avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ad es., scontrini, schede carburante, bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, note di addebito/credito), indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi passivi fittizi, quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti per fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La pena detentiva e, corrispondentemente, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto è però attenuata se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000. L'offesa del reato consiste nella rappresentazione insidiosa e artefatta della realtà, accompagnata da una specifica modalità della condotta nei confronti del fisco, costituita dall'utilizzo di falsi documenti probatori finalizzati ad ostacolare il disvelamento della reale situazione dichiarativa del contribuente: in tanto risiede l'elemento differenziale rispetto al reato di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000, per la cui realizzazione è necessario che la "frode fiscale" non sia assistita dall'utilizzo di tali documenti probatori.

Il reato fa riferimento a qualsiasi dichiarazione fiscale - quindi non soltanto alla dichiarazione annuale dei redditi - e sanziona soltanto l'indicazione in essa di valori negativi che determinano o una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva (ad es., per effetto dell'incremento fraudolento dei costi sostenuti per generare il reddito), o un'imposta più bassa rispetto a quella invece dovuta (ad es., per effetto del calcolo di detrazioni indebite). Quanto alle operazioni che, richiamate dalle fatture, devono risultare inesistenti, il reato sussiste sia nel caso di inesistenza totale dell'operazione economica, sia nel caso di inesistenza parziale (ad es., una compravendita di beni per un ammontare inferiore a quello indicato in fattura); l'inesistenza dell'operazione, poi, può essere sia oggettiva - laddove, cioè, la prestazione indicata in fattura non vi sia mai stata - sia soggettiva - laddove, cioè, la prestazione sia effettivamente avvenuta, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura. Il reato in esame, da ultimo, è punito soltanto a titolo doloso.

Esempio: il Consorzio indica nella dichiarazione annuale dei redditi taluni costi per operazioni in realtà mai avvenute e documentati da fatture false.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La legge 157/2019 ha incluso tra i Reati presupposto anche la fattispecie di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000: come detto sopra, questa figura di dichiarazione fraudolenta rappresenta un'ipotesi residuale rispetto a quella disciplinata dall'art. 2 dello stesso decreto, perché qui la condotta sanzionata non è costituita dall'utilizzo di fatture false, ma dall'avere – si badi, alternativamente - realizzato operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente, dall'essersi avvalsi di documenti falsi (ad es., fatture contraffatte) o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Peraltro, è sanzionata sia la condotta di indicazione nella dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, sia di elementi passivi, crediti e ritenute fittizi. Diversamente dalla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel delitto in esame è prevista una duplice soglia di punibilità. Come per l'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, anche per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici il fatto si considera commesso “avvalendosi di documenti falsi” quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Per un corretto inquadramento del reato, si deve segnalare che la legge qualifica come “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” le operazioni apparenti, diverse da quelle che si concretizzano in fatti di elusione fiscale (cioè nel ricorso a fatti, atti e contratti che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, hanno il solo scopo di realizzare un vantaggio fiscale indebito quale effetto dell'operazione), poste in essere senza la volontà di realizzarle effettivamente, ovvero che sono riferite a soggetti fittiziamente interposti. La legge, poi, offre alcuni riferimenti per la definizione dei “mezzi fraudolenti”: in positivo, si tratta di condotte artificiali attive o omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà; in negativo, non sono rappresentati dalla semplice violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o dalla sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. In breve, la semplice sotto-fatturazione (il c.d. nero) non ricade nell'ipotesi in esame. Anche in questo caso, il reato è punito soltanto a titolo doloso.

Esempio: il Consorzio indica nella dichiarazione annuale dei redditi un ammontare dei ricavi in misura inferiore al reale, predisponendo un falso “listino” dei contributi ambientali poi effettivamente ricevuti dai consorziati

Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2.000.000.*

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

Il reato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 75/2020, punisce, fuori dai casi previsti dagli artt. 2 e 3 sopra descritti, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle

dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti quando (a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ogni singola imposta, a € 100.000; e (b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione – anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi – è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione e, comunque, è superiore a euro 2.000.000.

Si noti, comunque, che ai sensi del disposto dell'art. 25-*quinqüesdecies*, I-bis comma, del Decreto per poter contestare il reato di dichiarazione infedele anche nei confronti di un ente, lo stesso deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transnazionali – i.e., in almeno due diversi paesi – e al fine di evadere la (sola) imposta sul valore aggiunto – rimane esclusa, quindi, l'IRES – per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Esempio: il Consorzio indica nelle dichiarazioni IVA voci di costo inesistenti, che portano la Società a un risparmio di imposta superiore a € 10.000.000.

Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il delitto di cui all'art. 5 del D.Lgs. 74/2000, anch'esso introdotto dal D.Lgs. 75/2020, punisce, a completamento delle fattispecie riguardanti il momento dichiarativo del rapporto con l'amministrazione finanziaria, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come si è anticipato per l'ipotesi relativa all'art. 4 del D.Lgs. 74/2000, ai sensi del disposto dell'art. 25-*quinqüesdecies*, I-bis comma, del Decreto per poter contestare il reato di omessa dichiarazione anche nei confronti di un ente, lo stesso deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transnazionali – i.e., in almeno due diversi paesi – e al fine di evadere la (sola) imposta sul valore aggiunto – rimane esclusa, quindi, l'IRES – per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000

Esempio: il Consorzio omette di presentare la dichiarazione annuale dell'IVA.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Esempio: il Consorzio emette fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi da parte di un suo fornitore.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Esempio: un addetto dell'Area Amministrazione del Consorzio distrugge la documentazione contabile la cui conservazione era obbligatoria, affinché l'amministrazione finanziaria non possa ricostruire il volume di affari di CONAI.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a euro 150.000.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a euro 150.000.

Il reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 75/2020, punisce, al primo comma, chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 de. D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a euro 50.000. Inoltre, il secondo comma sanziona con la medesima pena chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti inesistenti per un importo superiore a euro 50.000.

Come precisato, anche di recente, dalla Corte di Cassazione, il reato è configurabile sia nel caso di compensazione verticale (i.e., tra debiti e crediti afferenti alla medesima imposta), sia nel caso di compensazione orizzontale (i.e., tra debiti e crediti di imposte di natura diversa).

si è anticipato per le ipotesi relative agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000, ai sensi del disposto dell'art. 25-*quinqüesdecies*, I-bis comma, del Decreto per poter contestare il reato di indebita compensazione anche nei confronti di un ente, lo stesso deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transnazionali – i.e., in almeno due diversi paesi – e al fine di evadere la (sola) imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

Esempio: il Consorzio utilizza in compensazione crediti inesistenti al fine di ottenere un risparmio sull'IVA da versare superiore a € 10.000.000.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione delibera una finta alienazione di beni del Consorzio al fine di ostacolare una procedura di riscossione coattiva di debiti tributari.

ALLEGATO 6: ALTRE FATTISPECIE ILLECITE

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Si tenga presente che attraverso il D.Lgs. 195/2021, il legislatore ha apportato delle modifiche al Codice penale, le quali hanno riguardato alcune fattispecie di reato indicate all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001. Nello specifico, il Decreto ha modificato tutte le fattispecie legate al riciclaggio (i.e., ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio) determinando che quest'ultime possano realizzarsi anche nel caso in cui il reato presupposto sia un delitto non colposo o una contravvenzione.

In particolare, l'art. 1 del D.Lgs. n. 195/2021 ha provveduto a modificare l'art. 648-*bis*, I comma, c.p. e l'art. 648-*ter*. 1, I comma, c.p., in entrambi i casi sopprimendo le parole "non colposo" e dunque rendendo penalmente rilevanti anche le condotte di riciclaggio e autoriciclaggio aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti colposi.

Esempio: Il rappresentante legale dell'ente impiega in attività economiche del Consorzio le utilità derivanti dalla commissione di una pregressa frode fiscale, utilizzando modalità oggettivamente idonee ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa delle somme impiegate.



**LINEE GUIDA IN MATERIA DI TUTELA DEGLI
AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O
IRREGOLARITÀ
(c.d. *Whistleblowing*)**

1. Premessa – Normativa e *best practices* di riferimento

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 (di seguito, anche l. 179/2017), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 14 dicembre 2017, il legislatore italiano ha adottato nuove disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni (di seguito “**Segnalanti**”) di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. *whistleblowing*).

In particolare, quanto alla sfera privata, l’art. 2 della l. 179/2017 ha modificato il tessuto normativo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche D.Lgs. 231/2001) prevedendo l’inserimento dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* nel testo dell’art. 6 dello stesso decreto.

Il legislatore italiano è poi nuovamente intervenuto sulla disciplina del *whistleblowing* per il tramite del D.lgs. 24/2023 con il quale, attuando nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha raccolto in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti del settore pubblico e privato.

Il nuovo comma *2-bis* dell’art. 6 si limita a disporre che il modello preveda canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e il sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del medesimo articolo, rimandando al decreto attuativo della direttiva UE 2019/1937 per una disciplina di maggiore dettaglio.

Nel sistema riformato si distinguono canali di segnalazione interna – che devono essere adottati, *inter alia*, dalle imprese già dotate di modello organizzativo – e canali di segnalazione esterna, da istituirsi presso l’ANAC, volti a fornire ai segnalanti un canale di ascolto ulteriore, in grado di supplire a eventuali carenze dei sistemi di segnalazione interni. Sono altresì previste forme di tutela nel caso di divulgazione pubblica dei fatti oggetto di segnalazione, quando l’esperimento di canali interni ed esterni sia stato vano (si rimanda al seguito delle *Linee Guida* per una indicazione più puntuale delle condizioni alle quali la nuova normativa tutela il segnalante che effettui una divulgazione pubblica).

Con riferimento a questi ultimi, il D.lgs. 24/2023 specifica che almeno un canale deve consentire la segnalazione per iscritto (anche con modalità informatiche) e prevedere l’utilizzo di sistemi di crittografia che assicurino la riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione; devono, inoltre, essere consentite segnalazioni in forma orale che “*sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole*” (art. 4).

Sempre nell'ottica di un ampliamento delle garanzie riconosciute ai *whistleblowers*, il D. Lgs. 24/2023 prevede poi specifiche modalità e tempi per la presa in carico e la gestione, da parte dell'ente, delle segnalazioni ricevute.

Ne è derivata una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower*.

Consapevole dell'importanza di assicurare la massima tutela nei confronti di quanti segnalino condotte illecite all'interno dell'ente e in conformità al nuovo art. 6, co. 2-*bis*, D.lgs. 231/2001 e alla disciplina dettata dal D.lgs. 24/2023, CONAI ha istituito un canale interno di segnalazione, rappresentato dalla piattaforma *Whistlelink*, che, anche ai fini della tutela dell'ente, consente segnalazioni di violazioni e garantisce (oltre all'anonimato) la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante, della persona coinvolta e dei fatti oggetto della segnalazione. La stessa consente, inoltre, la presentazione di segnalazioni sia in forma scritta sia in forma orale (grazie al possibile caricamento di contenuti audio) e garantisce elevati livelli di sicurezza informatica tramite procedure crittografiche certificate

Le presenti “*Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità*” (di seguito, anche solo “**Linee Guida**”) costituiscono quindi, quanto al tema del *whistleblowing*, il risvolto operativo del Modello di CONAI e ne sono parte integrante.

Ai fini della redazione delle presenti *Linee Guida*, alla luce dell'importanza che per il Consorzio riveste la tutela dell'autore di segnalazione di reati o irregolarità, CONAI si è ispirato anche – ma non esclusivamente – agli orientamenti dell'ANAC e alle *best practices* di settore.

A titolo di esempio, CONAI ha fatto riferimento, inizialmente, ai principi contenuti nelle «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*», approvate con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dall'ANAC (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 14 maggio 2015) e, a seguito della riforma, alle Linee Guida emesse dall'ANAC con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023³¹ e nella «*Guida operativa per gli enti privati*» in tema di *Whistleblowing* elaborata da Confindustria nell'ottobre 2023³². Di utile ausilio sono state, inoltre, le «*Linee guida per la predisposizione di procedure in materia di whistleblowing*» pubblicate da *Transparency International Italia* nell'ottobre del 2016 e le posizioni espresse da Confindustria e Assonime sulla

³¹ Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. - www.anticorruzione.it.

³² Disponibile al link [Guida+Operativa+Whistleblowing.pdf \(confindustria.it\)](#).

riforma operata con il D. Lgs. 24/2023³³.

2. Finalità

Con l'adozione e pubblicazione delle presenti Linee Guida, CONAI intende anzitutto garantire la **piena tutela** e la **massima riservatezza** a favore dei Segnalanti.

È inoltre intenzione di CONAI quella di **rimuovere qualsivoglia fattore** che possa ostacolare o comunque disincentivare il ricorso alla segnalazione di reati o irregolarità, quali i dubbi e le incertezze circa le modalità e i canali da utilizzare ovvero i timori di qualsiasi genere di ritorsioni o discriminazioni.

Per tale ragione, lo scopo delle presenti *Linee Guida* è anche quello di fornire ai Segnalanti **chiare indicazioni** circa l'*oggetto*, i *contenuti* e le *modalità di trasmissione* delle segnalazioni, nonché quello di mettere in evidenza le *forme di tutela* offerte dall'ordinamento nazionale a loro beneficio.

3. Ambito di applicazione

È intenzione di CONAI diffondere le presenti *Linee Guida* al più ampio numero possibile di soggetti che, a vario titolo, vengano a contatto con le attività del Consorzio.

Per tale ragione, le *Linee Guida* sono rivolte ai Membri degli **Organi Consortili** (Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e Collegio dei Sindaci) e dell'**Organismo di Vigilanza**, ai **Dipendenti**, ai **Consulenti**, ai **Partner** e ai **Terzi** (ivi compresi tutti i funzionari della Pubblica Amministrazione o i soggetti incaricati di pubblico servizio con i quali CONAI si interfaccia) come definiti dal Modello Organizzativo del Consorzio.

4. Oggetto della segnalazione

Come anticipato le segnalazioni possono in primo luogo riguardare ***condotte illecite rilevanti ai***

³³ Si vedano la Circolare n. 12/2023 di Assonime, il *position paper* pubblicato da Confindustria sull'allora schema di decreto nel gennaio 2023 ([Schema+D.Lgs.+whistleblowing+-+Osservazioni+Confindustria.pdf](#)) e la presentazione elaborata per il convegno Confindustria sul tema tenutosi a Macerata il 28 settembre 2023 (https://confindustriamacerata.it/newsfeed/item/download/409_45b93343a272486ab8b548f8e9d96eba.html).

sensi del D.lgs. 231/2001 o comunque violazioni del modello di organizzazione e gestione, del Codice Etico o delle Linee Guida Compliance Antitrust.

Più specificamente, CONAI ritiene eventi **certamente meritevoli di segnalazione**:

- fatti che possono integrare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (ivi inclusi tutti i fatti che integrano illeciti rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 o violazioni del relativo Modello di organizzazione e gestione);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- comportamenti, *lato sensu*, frodatori perpetrati in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 TFUE e in altri atti normativi di fonte europea) o a interessi del Consorzio;
- azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine al Consorzio;
- azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute e alla sicurezza dei Dipendenti di CONAI e ai cittadini, nonché di arrecare un danno all'ambiente;
- azioni poste in essere in violazione dei codici di comportamento, del Modello 231 e delle procedure interne al Consorzio.

Viceversa, CONAI **non ritiene** meritevoli di segnalazione:

- le mere voci o i “sentiti dire”;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile³⁴ che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

³⁴ Il riferimento all'autorità giudiziaria è da intendersi agli organi della magistratura ordinaria e, in particolare, con riferimento all'attività di denuncia, agli uffici della Procura della Repubblica e (per estensione) ai suoi ausiliari, mentre

5. Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni, per essere meritevoli di considerazione, devono essere *circostanziate* nonché *fondate su elementi di fatto precisi e concordanti*.

Per tale ragione, CONAI ritiene anzitutto meritevoli di considerazione le segnalazioni che contengono i seguenti elementi:

- le **generalità** del soggetto che effettua la segnalazione, con l'indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda (per le *segnalazioni anonime*, si v. il successivo par. 6);
- una chiara e completa **descrizione dei fatti** oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le **circostanze di tempo e di luogo** in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il **soggetto che ha posto in essere i fatti** segnalati;
- l'indicazione di eventuali **altri soggetti** che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali **documenti** che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra **informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

6. Segnalazioni anonime

CONAI prende in seria considerazione anche le segnalazioni anonime (*i.e.*, quelle prive di qualsiasi riferimento utile ai fini dell'identificazione del Segnalante) purché inoltrate con le modalità previste dalle presenti Linee Guida (si v. il successivo par. 7) e adeguatamente circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, tali da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati (come, p.e., l'indicazione di nomi o qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.).

7. Modalità, canali e destinatario delle segnalazioni

Canale interno di segnalazione predisposto da CONAI

l'espressione "autorità contabile", va riferita agli organi della giustizia contabile e amministrativa quali, ad esempio, il T.A.R. e la Corte dei Conti, come confermato anche dalle Linee guida dell'ANAC del 2023.

In conformità all'art. 4, D.lgs. 24/2023, CONAI ha istituito un canale interno di segnalazione che garantisce l'anonimato (salvo che il Segnalante vi rinunci) e, in ogni caso, la massima riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando la piattaforma *Whistlelink* accessibile all'indirizzo <https://conai.whistlelink.com/>, la quale garantisce la possibilità di effettuare segnalazioni sia in forma scritta sia in forma orale tramite il caricamento di contenuti audio, nonché la protezione crittografica del canale.

Si evidenzia che tutti gli scambi di corrispondenza e-mail interni al Consorzio, ivi compresi quelli diretti all'ODV godono del massimo livello di cifratura.

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni da parte dell'OdV devono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione affinché siano svolte le indagini necessarie e/o opportune.

Canale esterno di segnalazione istituito presso ANAC

Se la violazione riguarda:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (ad esempio frodi ai danni dell'UE) ovvero le norme del mercato interno; ovvero
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei punti precedenti,

la persona segnalante può, a determinate condizioni, effettuare la segnalazione tramite il canale di segnalazione esterno istituito e gestito dall'ANAC:

servizi.anticorruzione.it/segnalazioni

In particolare, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione. Per esempio, nell'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; oppure a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Per esempio, nel caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quali la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

Divulgazione pubblica

Se la violazione riguarda:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (ad esempio frodi ai danni dell'UE) ovvero le norme del mercato interno; ovvero
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei punti precedenti

la persona segnalante può, a determinate condizioni, effettuare una divulgazione pubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se, al momento della sua presentazione:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna presso ANAC – ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC alle condizioni richiamate in precedenza – e non ha ricevuto riscontro nei termini previsti dal D.lgs. 24/2023 in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; ovvero
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna presso ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8. Attività di verifica e gestione delle segnalazioni interne

Per ragioni di efficienza e trasparenza, CONAI ha designato il Coordinatore e un ulteriore membro esterno dell'Organismo di Vigilanza quali soggetti "proprietari" della segnalazione; questi sono, infatti, gli unici soggetti abilitati a ricevere la segnalazione dal canale di segnalazione interno. Una volta ricevuta la segnalazione, i "proprietari" possono decidere – eventualmente - di coinvolgere nella relativa gestione il membro interno dell'ODV. Il competente gestore della segnalazione fornirà un riscontro scritto al Segnalante – quando noto o comunque contattabile in via anonima tramite la piattaforma – (quanto prima e comunque non oltre 7 giorni dalla ricezione della segnalazione), confermando la corretta ricezione e presa in carico della stessa.

Il medesimo procederà a un primo *screening* di ammissibilità, che consisterà nel valutare:

- se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione di CONAI un comportamento che pone a rischio la sua attività e/o terzi, e non una mera lamentela;
- la gravità del suddetto rischio;
- se l'oggetto della segnalazione è già stato valutato in precedenza da CONAI o eventualmente da un'Autorità competente;
- se la segnalazione contiene elementi sufficienti per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

Il destinatario, valutata la segnalazione come una semplice lamentela personale o verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato da CONAI o dall'eventuale Autorità competente, procederà all'archiviazione della segnalazione, informandone il Segnalante (qualora noto) e registrando per

iscritto le considerazioni che hanno condotto all'archiviazione della stessa.

Allo stesso modo, il destinatario contatterà il Segnalante – se noto – qualora ritenga la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine.

Le segnalazioni non irricevibili, non inammissibili e non manifestamente infondate sono oggetto di istruttoria svolgendo ogni opportuno approfondimento dei fatti segnalati, nell'ambito dei propri poteri e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, D.lgs. 24/2023.

Nello specifico, l'Organismo di Vigilanza ha – oltre a quelli già menzionati – il compito di:

- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute, effettuando tutti gli accertamenti interni ritenuti di volta in volta opportuni (ad esempio, interviste, analisi di documenti, verifiche incrociate di dati, ecc.) volti a verificare compiutamente i fatti oggetto di segnalazione;
- fornire, in particolare, un riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni alla presentazione della segnalazione.

L'ordine di priorità dell'esame delle segnalazioni nonché i tempi della fase istruttoria e delle conseguenti valutazioni dipendono dalla tipologia e gravità dei fatti segnalati, dalla rilevanza dell'interesse alla tutela di CONAI anche in rapporto alle possibili conseguenze sanzionatorie, dalla complessità dell'istruttoria e dalle altre circostanze concrete relative alla segnalazione.

Quando la natura o la complessità delle verifiche lo richiedano, l'ODV può avvalersi della collaborazione di soggetti preposti, di strutture o funzioni interne o di consulenti esterni per effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione della persona Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti. In ogni caso, l'analisi delle segnalazioni ricevute deve rispettare i principi di imparzialità e di riservatezza.

Durante l'intero corso dell'attività istruttoria della segnalazione e anche a seguito di essa è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del Segnalante. Ciò comporta che (anche quando eventualmente nota) l'identità dello stesso non deve essere diffusa a soggetti che non siano destinatari della segnalazione. Nel caso in cui altri soggetti intervengano a supporto dell'Organismo di Vigilanza, come ad esempio esperti tecnici, altre funzioni aziendali o consulenti esterni, su di essi gravano i medesimi doveri di tutela della riservatezza (e se anonimo) dell'anonimato del Segnalante.

Al termine dell'istruttoria, il competente gestore del canale di segnalazione (nel caso di CONAI, il membro esterno dell'ODV e il Coordinatore dello stesso, nonché, quando incaricato, anche il membro interno dell'ODV) valuta i documenti e le informazioni acquisite ed esprime la propria

valutazione in relazione alla segnalazione: la valutazione può consistere nella dichiarazione motivata di infondatezza della segnalazione o della sua fondatezza.

Il gestore del canale informa il Segnalante dell'esito degli accertamenti svolti, predispone una relazione conclusiva dell'istruttoria e sottopone gli esiti della stessa alle funzioni interne competenti per le rispettive valutazioni, anche in ordine alle misure da intraprendere.

9. Tutela del Segnalante

CONAI adotta tutte le misure necessarie per tutelare la **riservatezza** del soggetto Segnalante. Inoltre, il Consorzio **assicura la protezione del Segnalante** da tutte le eventuali ritorsioni o gli eventuali comportamenti aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione come per esempio:

- licenziamento;
- demansionamento;
- trasferimento ingiustificato;
- *mobbing*;
- molestie sul luogo di lavoro;
- qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di violazione delle norme deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione alle Risorse Umane e all'ODV, salvo che nutra fondate preoccupazioni circa la capacità di uno di tali destinatari di garantire la riservatezza in merito all'ulteriore segnalazione e prevenire efficacemente ulteriori comportamenti ritorsivi. In quest'ultimo caso, la segnalazione di comportamenti ritorsivi potrà essere effettuata soltanto al destinatario (Risorse Umane oppure ODV) in relazione al quale non sussistano tali fondate preoccupazioni, che si coordinerà con le competenti funzioni interne per porre immediato rimedio alla discriminazione ritorsiva e adottare le iniziative preventive e disciplinari di volta in volta ritenute opportune.

Si rimanda, sul punto, a quanto stabilito nella sezione "Sistema disciplinare e sanzionatorio" del Modello Organizzativo.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 3, co. 4, D.lgs. 24/2023, la tutela della persona segnalante si applica anche:

- quando il rapporto giuridico con CONAI non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;

- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela da possibili comportamenti ritorsivi è estesa anche a:

- i “facilitatori” della segnalazione, ovvero le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, la cui riservatezza è parimenti tutelata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e a quelle che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione – del segnalante;
- gli enti presso i quali il segnalante lavora (ed esempio, nel caso di un fornitore o di una controparte del Consorzio il cui esponente abbia effettuato una segnalazione) o, più in generale, gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

10. Tutela del Segnalato

CONAI adotta tutte le misure necessarie per tutelare la **riservatezza** dell’identità del soggetto segnalato. Inoltre, il Consorzio **censura** la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate. In particolare:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il Segnalante sa essere false e, in generale, che intende utilizzare come strumento per risolvere mere questioni personali;
- il Consorzio si impegna a tutelare il Segnalante solo rispetto a possibili condotte ritorsive o discriminatorie poste in essere in ragione della segnalazione;
- rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e/o effettuata al solo fine di danneggiare il segnalato, nonché di ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di *whistleblowing*.

Si rimanda a quanto stabilito nella sezione “Sistema disciplinare e sanzionatorio” del Modello Organizzativo.

11. Trattamento dei dati personali

Le attività connesse alla gestione delle segnalazioni, implicano il trattamento di dati personali di vari soggetti interessati: il Segnalante, la persona coinvolta e i terzi menzionati nella segnalazione.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 13, D.lgs. 24/2023, CONAI – anche per il tramite della

società Whistleblowing Solutions AB, fornitore della piattaforma *Whistlelink*, dedicata alla gestione delle segnalazioni interne – adotta gli accorgimenti e le misure previste dalla normativa in relazione al trattamento dei dati personali, come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 (“**GDPR**”), effettuato nell’ambito delle suddette attività di gestione delle segnalazioni.

In primo luogo, in applicazione del principio di minimizzazione, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non verranno raccolti o, in caso di raccolta accidentale, verranno immediatamente cancellati.

In secondo luogo, l’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (accesso ai dati, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione e così via), è ammesso nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-*undecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come successivamente modificato dal D.lgs. 18 maggio 2018 n. 51). Tale norma, in particolare, preclude l’esercizio dei diritti dell’interessato quando da esso possa derivare “*un pregiudizio effettivo e concreto*” alla riservatezza dell’identità del soggetto che segnala violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, o che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-*bis* e 52-*ter* del TUB o degli articoli 4-*undecies* e 4-*duodecies* del TUF. In sostanza, l’esigenza di mantenere riservata l’identità del segnalante può comportare limitazioni alla richiesta di un terzo interessato, ad esempio, di accedere ai dati personali che lo riguardano e che sono menzionati nella segnalazione.

Da un punto di vista operativo, in ossequio a quanto previsto dall’art. 13, co. 6 D.lgs. 24/2023 CONAI ha:

- predisposto – di concerto con il fornitore della piattaforma *Whistlelink* – una valutazione di impatto per la protezione dei dati personali (anche “DPIA” ai sensi dell’art. 35 del GDPR) in ragione del canale di segnalazione interno utilizzato, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati;
- nominato, quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il fornitore esterno che opera per proprio conto nell’ambito del servizio di gestione del canale di segnalazione tramite la piattaforma *Whistlelink* (ovvero la società Whistleblowing Solutions AB)
- reso un’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR a tutti gli interessati, mediante pubblicazione della stessa sulla piattaforma *Whistlelink*.